Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | **Roma — Mercoledì, 23 maggio** | **Numero 120**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 22 aprile 1923, n. **1044**, *che concede un contributo di annue L. 200.000 al pagamento degli interessi del mutuo edilizio che sarà contratto dalla « Cooperativa edilizia Ministero affari esteri ».*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e 2 maggio 1920, n. 521, e le leggi 7 aprile 1921, numero 463, e 20 agosto 1921, n. 1177, recanti provvedimenti per la costruzione di case popolari ed economiche;

Considerato che i funzionari della carriera diplomatica-consolare, per ragioni strettamente inerenti al loro ufficio, non hanno finora potuto avvantaggiarsi dei benefici concessi ad altri funzionari dello Stato in base ai predetti provvedimenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto col Ministro degli affari esteri, e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Ministro per l'industria e il Commercio è autorizzato a valersi dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero stesso e vincolati, in virtù delle vigenti disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, alla concessione del contributo governativo su mutui suppletivi occorrenti ad ultimare le costruzioni sussidiate attual-

mente in corso, per assegnare indipendentemente dal termine di legge prescritto per la presentazione delle domande, un contributo di annue L. 200.000 al pagamento degli interessi del mutuo edilizio che sarà contratto dalla « Cooperativa edilizia Ministero affari esteri » per la durata del mutuo.

La predetta riserva di contributi per mutui suppletivi sarà reintegrata fino alla concorrenza di L. 200.000, con adeguate maggiori assegnazioni di bilancio, quando ciò si rendesse necessario pel completamento delle costruzioni in corso.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1046, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nei bilanci della Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio 1922-923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 luglio 1922, n. 1016;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro delle colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nei bilanci dell'Eritrea e della Somalia italiana, per l'esercizio finanziario 1922-23, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

E' autorizzata, per l'esercizio 1922-23, l'assegnazione straordinaria di lire un milione (L. 1.000.000), risultante dalla tabella suddetta, per spese inerenti alla difesa della Somalia italiana ed alla polizia del confine della colonia stessa.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI — FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli OVIGLIO.

TABELLA delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nei bilanci dell'Eritrea e della Somalia per l'esercizio 1922-23.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie

Cap. n. 36. Contributo dello Stato nelle spese civili e militari dell'Eritrea	+	3.500.000 —
Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione). Assegnazione straordinaria alla Somalia per spese inerenti alla difesa della Colonia ed alla polizia del confine	+	1.000.000 —
	+	4.500.000 —

Bilancio dell'Eritrea

ENTRATA.

Art. 15. Contributo dello Stato nelle spese civili, ecc.	+	3.500.000 —

SPESA.

Art. 8. Assegni e spese varie per le bande, ecc.	+	407.500 —
Art. 11. Servizio sanitario generale	+	19.700 —
Art. 12. Corpo di polizia e spese varie, ecc.	+	33.000 —
Art 13. Reclusorio e carceri giudiziarie	+	4.900 —
Art. 19. Servizio di dogana, porto, ecc.	+	15.800 —
Art. 20. Servizi postali, telegrafici, ecc.	+	19.100 —
Art. 37. Assegni fissi agli ufficiali, ecc.	+	2.000.000 —
Art. 38. Occorrenze varie per il R. corpo di truppe, ecc.	+	750 000 —
Art. 39. Trasporti per mare di ufficiali, ecc.	+	250.000 —
	+	3.500.000 —

Bilancio della Somalia

ENTRATA.

Art. 10-*bis* (nuovo). Assegnazione straordinaria dello Stato per spese inerenti alla difesa della Colonia e alla polizia del confine	+	1.000.000 —

SPESA.

Art. 67 (aggiunto-competenza). Spese di carattere straordinario inerenti alla difesa della Colonia ed alla polizia del confine	+	1.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il Ministro delle colonie
FEDERZONI.

Regio decreto 8 aprile 1923, n. 983, che estende tutte le disposizioni di legge sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano a quella parte della tenuta Palo o Monteroni di Sotto compresa nel territorio del comune di Civitavecchia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda 5 maggio 1922 del principe Inno-

cenzo Odescalchi, quale mandatario generale del proprio zio principe Ladislao Odescalchi fu Livio;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, portante provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Udito il parere del Consiglio per i servizi del Ministero per l'agricoltura (Sezione colonizzazione);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, sono estese alla porzione della tenuta Palo o Monteroni di Sotto compresa nel territorio del comune di Civitavecchia e confinante:

a nord e ad ovest: con la tenuta Cerveteri, intermediante il fosso di Sanguinara;

ad est: con la restante parte della tenuta Palo, compresa nel territorio del comune di Roma;

a sud: col mare Tirreno.

Intestata in catasto a Odescalchi Ladislao fu Livio, e distinta alla sezione 76ª, lettera C, e sezione 84ª, numeri particellari: 2, 5, 6, 6 1/2, 7 b, 7 resto, 8, 9 resto, 10 b, 11 resto, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a, 18 c resto, 19 a e c, 20, 21, 22 R, 23 R, 24 a B c, 25 A, 26 A, 26 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 1/2, 33 resto, 34 A resto, 34 c, 34/1, 35 a B c, 36, 38, 39, 39 1/2, 40, 41 R, 42 a, 42 b, 42 d, 44, 45 a, 45 B, 47 a, 49 rata, 53 1/2, 53 1/2 325, 53 resto, 54, 57 b, 58 resto, 59, 60, 61 b, 62 R, 63 a, 64 R, 67 R, 69 A, 69 B, 69 c, 70 R, 71 R, 72, 73, 74 A, 75 R, 76 R, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/174, 88 A/175, 89/187, 89 R/191 R, 89/239 A, 89 R/286, 89 R/292, 89 R/293, 90/220, 90/238 A, 90/283, 90 R/285, 90 R/294, 91/254, 91 R/261, 91/263, 91 R/295, 91 R/296, 92 b, 92 c, 93 b, 93 c, 94 b, 94 c, 94/1 b, 95, 95/1, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108 1/2, 109, 110, 142 a, 142 c, 142/1, 19/1, 143 b, 147 b, 149, 151 b, 153 a, 153 b, 153 C c, 155 b, 157 b, 159 a, 159 b/rata, 159/5 b, 161, 164 R, 166, 168, 170, 172, 173, 203, 226 R, 268, 272, 273, 287 A, B, 288 A, B, 289, 289 b, 320, 322, 344, già 189 del catasto rustico del predetto comune di Civitavecchia, per una superficie di tavole censuarie 9070,32, pari ad ettari 907.03.20, nonchè ai numeri particellari: 37, 43, 46, 48, 50, 51, 52, 324, 55, 38, della sezione 84ª del catasto fabbricati dello stesso Comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 1048, che esclude determinate categorie d'insegnanti dal godimento dell'assegno di cointeressenza di cui al R. decreto 19 novembre 1922, n. 1511:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il R. decreto 19 novembre 1922, n. 1511, riguardante la corresponsione dell'assegno di cointeressenza ai personali civili dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-922;

Ritenuto che l'assegno stesso non debba essere corrisposto al personale insegnante degli Istituti d'istruzione superiore;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno, e *ad interim* per gli affari esteri, e del Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'istruzione pubblica, per l'agricoltura e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 19 novembre 1922, numero 1511, non si applicano al personale considerato nella lettera *a*) dell'art. 2 del R. decreto 24 agosto 1921, n. 1185, al personale insegnante delle Regie scuole superiori di agricoltura e del R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze, ai direttori delle Regie Stazioni di prova agraria e speciali, nè al personale dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — GENTILE — DE CAPITANI D'ARZAGO — TEOFILO ROSSI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1050, che stabilisce la parificazione dei gradi marittimi della Venezia Giulia con quelli delle altre Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il Codice per la marina mercantile ed il regolamento per la esecuzione di esso;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina, udito il commissario per i servizi della marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I marittimi dei territori annessi al Regno d'Italia i quali, in virtù dei trattati, conclusi a San Germano ed a Rapallo rispettivamente il 10 settembre 1919 e 12 novembre 1920, abbiano acquistato o acquistino la cittadinanza italiana di pieno diritto o per opzione, nonchè quelli che parimenti abbiano acquistato o acquistino la cittadinanza italiana in base ed in conformità al Regio decreto n. 1890 del 30 dicembre 1920, ed al Regio decreto-legge n. 43 del 29 gennaio 1922 sono ammessi allo scambio dei decreti di qualifica per i gradi riferibili al comando di navi ed al servizio di coperta, conseguiti in base alla legislazione marittima austro-ungarica, con le patenti di grado ed i certificati di abilitazione stabiliti dal Codice per la marina mercantile del Regno e dal relativo regolamento.

Art 2.

Agli effetti del presente articolo, l'equipollenza fra i gradi dell'una e dell'altra marineria è stabilita come appresso:

1° direttore a piccolo cabotaggio pari a marinaio autorizzato al piccolo traffico della costa;

2° direttore a gran cabotaggio pari a padrone;

3° tenente pari a capitano di gran cabotaggio;

4° capitano a lungo corso pari a capitano di lungo corso.

Art. 3.

I direttori a piccolo cabotaggio, i quali ottengono la qualifica di marinaio autorizzato al piccolo traffico della costa, conserveranno, quando navighino entro i limiti che erano consentiti dalla legislazione austriaca, le facoltà riconosciute dalla stessa riguardo alla portata delle navi.

Art. 4.

I cadetti ed i nocchieri conserveranno le loro qualifiche, come titoli di abilitazione ad imbarcare rispettivamente da allievi ufficiali di coperta e da nostromi.

Quelli però che abbiano ottenuto i decreti di qualifica dal cessato Governo austro-ungarico ne otterranno lo scambio con un certificato attestante il grado da essi conseguito nella ex-marina mercantile austro-ungarica.

Art. 5.

I macchinisti navali di 1ª, di 2ª e di 3ª classe conserveranno anch'essi le loro qualifiche con tutte le facoltà a queste inerenti secondo l'ordinanza 12 luglio 1906 (B. L. I. n. 160) dell'I. R. Ministero del commercio concernente il servizio di macchina.

Quelli però che abbiano ottenuto il decreto di abilitazione dal cessato Governo austro-ungarico dovranno chiedere la commutazione del documento in un certificato attestante il grado da essi conseguito nell'ex marina mercantile austro-ungarica.

Art. 6.

Il termine per domandare lo scambio dei titoli riferibili al servizio di coperta con patenti italiane e la commutazione di quelli contemplati nei due precedenti articoli in certificati rilasciati dal R. Governo, è stabilito entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Oltre a coloro che già si trovano in possesso dei decreti di qualifica o di abilitazione, potranno fruire del presente decreto coloro che li conseguiranno entro il periodo di tempo stabilito dall'articolo precedente o che entro lo stesso periodo di tempo avranno raggiunto le condizioni prescritte per conseguirli dalla legislazione austro-ungarica.

Art. 8.

Gli aspiranti macchinisti, attualmente inscritti alla scuola industriale di Trieste, i quali entro il periodo di tempo stabilito dall'art. 6 avranno superato gli esami di detta scuola, potranno conseguire i gradi di macchinista in conformità alla legislazione austro-ungarica quando abbiano superato i relativi esami e adempiuto alle altre condizioni prescritte.

Art. 9.

Al cambio dei decreti di qualifica, di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2 del presente decreto, provvederanno le autorità marittime alla cui giurisdizione appartengono i titolari dei decreti.

Queste provvederanno inoltre pel rilascio dei certificati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto stesso.

Per il cambio di quelli di cui ai numeri 3 e 4 provvederà il Ministro della marina.

Art. 10.

Per ottenere il cambio dei titoli o il rilascio dei certificati gli interessati dovranno esibire alle competenti autorità marittime, insieme col titolo, i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza;

certificato penale;

certificato di nascita e di domicilio.

I non pertinenti alle nuove Provincie i quali abbiano ottenuto la cittadinanza italiana ma nelle Provincie stesse non abbiano il domicilio, dovranno allegare anche una copia autenticata della dichiarazione di elezione di domicilio presso una delle autorità ma-

rittime del Regno che, agli effetti della loro professione, dovranno fare innanzi alla competente R. autorità consolare.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 25 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Borsano (Milano).

SIRE!

Insanabili dissersi di carattere prevalentemente politico, che avevano turbato fin dall'inizio il normale funzionamento della amministrazione comunale di Borsano, determinarono nello scorso anno le dimissioni di 7 consiglieri su 15 assegnati per legge, in conseguenza delle quali la provvisoria gestione della civica azienda dovette essere assunta da un commissario prefettizio.

Non avendo gli altri consiglieri rassegnato il mandato sebbene un referendum indetto fra gli elettori si fosse pronunziato per le dimissioni generali, nel febbraio p. p. si effettuarono le elezioni suppletive per la reintegrazione numerica della rappresentanza comunale.

A queste però non partecipò che una piccola minoranza del corpo elettorale, e l'insediamento dei nuovi eletti diede motivo a tumulti e ad imposizioni per il profondo contrasto che il Consiglio, così ricostituito, rappresentava con la tendenza della maggioraza della popolazione.

S'è così determinata nel Comune una situazione assai grave, che costituisce una preoccupante minaccia per l'ordine pubblico.

Ad evitare possibili perturbamenti, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Borsano, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Plastino cav. Emilio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 15 marzo 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pratola Peligna (Aquila).

SIRE!

In seguito ad una pacifica dimostrazione avvenuta nell'agosto scorso nel comune di Pratola Peligna in occasione dello sciopero generale, il sindaco e 10 consiglieri comunali rassegnavano le dimissioni, mentre dei 20 consiglieri assegnati per legge altri 8 avevano già in precedenza rinunziato alla carica.

Le pratiche fatte dal prefetto per indurre i dimissionari a riprendere la trattazione degli affari non approdarono ad alcun risultato, anche perchè l'abbandono dell'ufficio era stato in realtà determinato da gravi dissidi sorti fra gli elettori e l'amministrazione per lo spirito di partigianeria, cui questa aveva inspirato i suoi atti, e per le stridenti sperequazioni verificatesi nella distribuzione dei carichi tributari senza che il rendimento dei pubblici servizi fosse adeguato ai sacrifizi imposti ai contribuenti.

La gestione provvisoria del Comune fu assunta pertanto da un commissario prefettizio.

Ma poichè, nelle presenti condizioni dello spirito pubblico non sarebbe possibile indire a breve scadenza i comizi per la ricostituzione della normale rappresentanza, mentre occorre dare all'Amministrazione straordinaria i più ampi poteri per porla in grado di provvedere adeguatamente al riordinamento amministrativo e finanziario della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conversione in Regio del Commissario prefettizio.

In tali sensi provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pratola Peligna in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Di Ciccio Ercole è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di Sua Eccellenza il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 1° marzo 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Reggio Calabria.

SIRE!

Trenta consiglieri, sui quaranta assegnati al comune di Reggio Calabria, hanno rassegnate le dimissioni, rendendo necessario affidare la provvisoria gestione del Comune ad un commissario prefettizio.

Per l'accertamento della situazione amministrativa e finanziaria della civica azienda è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha posto in luce numerose e gravi irregolarità.

L'inquirente ha rilevato l'abuso, da parte della Giunta municipale, di deliberazioni d'urgenza spesso arbitrariamente adottate con clausola di immediata esecuzione; l'irregolare esecuzione dei lavori attinenti al piano regolatore in base ad un progetto di massima, prima di ottenere il mutuo occorrente, senza la predisposizione dei prescritti bilanci del piano stesso, e sempre in base ad ingiustificate deliberazioni di urgenza, il consenso ad abusive occupazioni di suolo stradale, in contravvenzione al piano suaccennato.

L'inquirente ha inoltre accertato un deplorevole disordine nei servizi contabili, i consuntivi compilati con molto ritardo; affidato irregolarmente all'economato un ingente movimento di fondi; operati abusivi prelevamenti, per comuni esigenze di cassa, sulle anticipazioni fatte dal distretto militare per i sussidi alle famiglie dei richiamati; un debito di circa cinque milioni per le forniture fatte dal Consorzio provinciale granario; tutti i servizi condotti illegalmente in economia, senza i prescritti regolamenti. Il Comune ha assunto un personale eccessivo, l'onere del quale, complessivamente supera i cinque milioni.

A tutta la gestione della civica azienda era stata data dal capo dell'Amministrazione un'impronta spiccatamente personale, con dannosi effetti sull'andamento generale dei servizi.

Occorre perciò un radicale riordinamento amministrativo e finanziario dell'azienda; e poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono per ora di procedere alle elezioni, è indispensabile, allo scopo di munire lo straordinario amministratore di poteri adeguati alla difficoltà dell'opera, lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del predetto commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, ed approvato con D. L. 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. di gr. cr. dott. Riccardo Lualdi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al R. commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, sopracitato.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 19 aprile 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Pacentro, provincia di Aquila.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio Commissario del comune di Pacentro per dare modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data 21 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pacentro, in provincia di Aquila;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pacentro, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 29 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Antrodoco (Aquila).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Antrodoco, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attese le condizioni dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 1° febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Antrodoco, in provincia di Aquila;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Antrodoco è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Pisticci (Potenza)

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Pisticci, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attese le condizioni dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 28 dicembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pisticci, in provincia di Potenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pisticci, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

MINISTERO DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1923.

	Al 30 giugno 1922	Al 30 aprile 1923	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di Cassa	3.008.712.224 59	4.382.005.221 92	+ 1.373.292.997 33
Crediti di Tesoreria (*Vedi situazione dei crediti*)	17.201.529.349 48	(1) 13.034.128.532 02	— 4.167.400.817 46
Insieme	20.210.241.574 07	17.416.133.753 94	— 2.794.107.820 13
Debiti di Tesoreria (*Vedi situazione dei debiti*)	42.040.693.300 24	40.250.766 047 50	+ 1.789.927.252 74
Situazione del Tesoro	21.830.451.726 17	22.834 632.293 56	— 1.004.180.567 39

(1) In questa somma sono comprese L. 158.745.550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato o L. 191.000.000, di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa

DARE

CONTO AL 30

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1921-1922	**Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca**	1.203.728.813 87	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.804.983.410 72	
			3.008.712.224 59

INCASSI.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	**Categoria I. - Entrate effettive ordinarie**	2.039.297.732 79	10.911.065.518 81	12.950.363.251 60	
	» » » **straordinarie**	65.400.866 42	1.396.834.761 17	1.462.235.627 59	
	» **II. - Costruzione di ferrovie** . .	21,070 03	4.337.969 52	4.359.039 55	
	» **III. - Movimento di capitali** . . .	933.637.636 —	3.291.669.469 50	4.225.307.105 50	
	» **IV. - Partite di giro**	13.758.303 84	134.027.250 22	147.785.557 06	
		3.052.115.612 08	15 737.934.969 22	18.790.050.581 30	18.790.050.581 30
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro odinari	1.678.225.259 55	21.265 849 805 —	22.944.075.064 55	
	Vaglia del Tesoro	882 571.308 05	11.146.116.818 51	12.028.688.126 59	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . .	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Somministrazione di biglietti bancari da Istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero .	—	116 561.926 99	116 561.926 99	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrutt	—	1.112.700.694 59	1.112.700.694 59	
	Amminist. del Fondo culto in c/c infrutt. .	2.490.165 97	103.608.441 56	106.098.607 53	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	35.000.000 —	930.441.181 73	965.441.181 73	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva . . .	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero . .	11.554.379 76	1.043.435.003 11	1.054.989.382 87	
	Altre Amminastrazioni in c/c infruttifero .	177.480.459 80	2,535.719.167 62	2.713.199 627 42	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importaz. effetti ceduti, D. P. all'estero e vari .	74.071.599 —	1.165.753.346 84	1.239 824.945 84	
	Commissioni provinciali per la requizione dei cereali	—	3.910.066 03	3.910.066 03	
		2.861.393.172 13	39 424.096.452 01	42.285.489.624 14	42.285.489.624 14
In conto crediti di tesoreria	Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circol.	—	8.947.894 72	8.947.894 72	
	Valute Austro-Ungariche	—	538.070.964 06	538.070.964 06	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n 1286	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prest	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	307.854,075 69	622.153.539 59	930.007.615 28	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	42 406,673 69	29.448.384 50	71.855.058 19	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimbors.	282,979,092 36	1,055,294,098 27	1.338 273.190 63	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	42,799,867 40	65.246.993 79	108.046.681 19	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	7,160.839.620 91	5.184.818.161 44	12.345.657 782 38	
		7,836.879.330 08	7.533.980.036 37	15.370.859.366 45	15.370.859.366 45
				Totale . . .	79.455.111.796 48

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

APRILE 1923 AVERE

	PAGAMENTI.	Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive, ordinarie e straordinarie	2 031.923.391 97	17.097.993.906 53	19.129.917.298 50	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . .	1.061.888 44	137.164.831 71	138.226.720 15	
	» III. - Movimento di capitali . . .	152.668.695 62	302.072.859 27	454.741.554 89	
	» IV. - Partite di giro	3.650 172 66	67.694.969 26	71.345.141 92	
		2 189.304.148 69	17.604.926.566 77	19.794.230.715 46	
	Decreti di scarico	—	433 23	433 23	19 794 231 148 69
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	1.599.247.501 48	21.435.232.441 38	23.034.479.942 86	
	Vaglia del Tesoro	1.903.800.645 09	10.660.796.696 05	12.564.597.341 14	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . .	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta . . .	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Biglietti di Stato	—	25.000.000 —	25.000.000 —	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c fruttifero .	18 500 000 —	110.941.181 73	129.441.181 73	
	Aminist. del debito pubblico in c/c infrut.	320.660.229 83	910.328.535 32	1.230.988.765 15	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttif.	42.406.673 69	29.448.384 50	71 855.058 19	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c infruttifero.	282.979.092 36	1 085.294.098 27	1.368.273.190 63	
	Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva . .	14.000.000 —	—	14.000.000 —	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero . .	20.000.000 —	981.957.288 93	1.001.957.288 93	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero . .	214.682.177 01	3.132.223.169 32	3.346.905.316 33	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D P. all'estero e var.	70.749.683 52	1.194.630.277 89	1.265.379.961 41	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	15.879 90	22 522.920 61	22.538.800 51	
		4.487.041.882 83	39.588.374.994 —	44 075.416.876 88	44.075.416 876 88
In conto crediti di Tesoreria	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche ritirati dalla circolazione e già verificate	—	68.553.497 92	68.553.497 92	
	Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR.DD. 22 settembre 1914, n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prest.	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550 . . .	—	—	—	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	39.713.381 52	1.569.544.208 —	1.609.257.589 52	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	4.504.911 52	46.246.431 01	50.751.342 53	
	Cassa Dep. e Prest. per pagamenti da rimbor.	77 334.104 17	897.997.084 87	975.331.189 04	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbor.	13.500 082 88	79.916.422 84	93.416 505 72	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	5.608.322.791 20	2.797.825 633 06	8.406.148.424 26	
		5.743.375.271 29	5.460.083.277 70	11.203.458 548 99	11.203.458.548 99
			Totale dei pagamenti		75.073.106.574 56
Fondo di cassa al 30 aprile 1923	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la *Zecca*			2.977.358.638 50	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			1.404.646.583 42	4.382.005.221 92
				Totale	79.455.111.796 48

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L. 191,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di Cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1922	Al 30 aprile 1923
Debito fluttuante.		
Buoni del Tesoro ordinari	24.107.626.609 21	24.017.221.730 90
Vaglia del Tesoro	2.029.007.064 18	1 493.097 849 €3
Banche - Conto anticipazioni statutarie	6.335.000.000 —	6 335.000.000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40.050.000 —	40.050.000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	764.055.000 —	764.055.000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti i emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700.000.000 —	700.000.000 —
Biglietti di Stato	1.867 000.000 —	1.842.000.000 —
Buoni di Cassa	281.000.000 —	281.000.000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero	415.000.000 —	402.120.745 26
Conti correnti e incassi da regolare.		
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	2 998.465.669 74	(1) 2.880.177 619 18
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	26.537.266 98	60.780 816 32
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero	787.767.849 67	384.935 840 77
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	14.105.320 22	105.320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	122.754.086 99	175.786.180 93
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	1.477.742.336 07	814 036 617 16
Incassi da regolare per dazi d'importazione, per effetti ceduti, per debito pubblico all'estero e vari	52.210.308 14	26.655.292 57
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	22.371.769 04	3 743.034 56
Totale . . .	42.040.693 300 24	40.250.766.047 50

E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

Operazioni di Tesoreria e pagamenti in conto spese di bilancio da regolare.	Al 30 giugno 1922	Al 30 aprile 1923
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	12.042.152.365 64	7.713 598.001 03
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12.211.474 92	12.211.474 92
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45.000.000 —	36.052.105 28
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	805 021.928 86	335.504.462 72
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342.611.329 26	342.611.329 26
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti	158.745 550 —	158.745.550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza di buoni di cassa	191.000.000 —	191.000.000 —
Anticipazioni extra-bilancio		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12) — (Ministero della Guerra)	10.000.000 —	20.000.000 —
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 366, art. 1) — (Ministero della Marina)	23.500.000 —	23.500.000 —
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835) — (Ministero dei Lavori Pubblici)	14.000.000 —	14 000.000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90.000.000 —	90.000.000 —
Società concession. ferrovie pubbliche (R. decreto 23-XI-1914, n. 1287)	175.000.000 —	200.000.000 —
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511) — (Ministero delle Colonie)	1.050.000 —	1.050.000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	38.000.000 —	38.000.000 —
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi.		
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare	1.861.070.256 64	2 540 320.230 88
Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	72.022.748 30	50.919.032 64
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	796.043.678 55	403 101.676 96
Amministrazioni varie	85 619.228 34	70.983.872 87
Diversi	438.480.788 97	792 525.795 46
Totale . . .	17.201.529.349 48	13.031.128.532 02

(1) Nella cifra sono comprese L. 7.948.253 13 per debito pubblico prebellico austriaco.

N. B. — Oltre il fondo di cassa esiste, presso le Tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di Tesoreria, il fondo delle contabilità speciali che al 30 aprile 1923 era di L. 1,206 388 901 02

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di aprile 1923 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di aprile 1923	Mese di aprile 1922	Differenza nel 1923	Da luglio 1922 a tutto aprile 1923	Da luglio 1921 a tutto aprile 1922	Differenza nel 1923
CATEGORIA I. — *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	1.874.676 25	1 988.776 36	— 114.100 11	23.111.668 98	21.479.641 26	+ 1.632.027 72
Imposte dirette:						
Fondi rustici e fabbricati	47 828 763 04	51.205 797 65	— 3.377.034 61	236.491.819 26	243.660.865 84	— 7.169.046 58
Redditi di R. M. e vari	280.378.762 75	214.816 850 19	+ 65.561.912 56	1,570.501.609 34	1.295.145.276 11	+ 275 306.333 23
Contributo centesimo guerra	23 919.366 15	20.033.240 70	+ 3 886.125 45	118.650.998 41	124.013.629 6	+ 21.637.368 78
Extraprofitti di guerra	208.464.772 01	214 740.109 47	— 6.275.337 46	1.069.697.537 43	1.298.754.908 28	— 229.057.370 85
Contributo straord. di guerra	3 074.798 26	13.569.820 26	— 10.495.022 —	20.996.859 57	30.764.381 79	+ 9.767.512 22
Tasse sugli affari:						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	235.460 538 28	190.279.107 80	+ 45.181 430 48	2.152.024.839 92	2.009 073.562 01	+ 142.951.277 91
Prodotto del movim. a G e P. V.	22.30 .599 25	422.33 89	+ 21.880 262 36	30.801.193 73	62.487.193 83	- 31.686.000 10
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	21.336 73	7.850.159 19	— 7.828.822 46
Tasse di consumo:						
Tassa sulla fabbrica degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc.	134.740.997 16	105.288.168 11	+ 29 452.829 05	1.321.040.099 22	760.995.602 07	+ 560 044.497 15
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	46.403.692 99	45.538.472 68	+ 865.220 31	493.139.900 03	448 859.988 53	+ 44.279.911 50
Dazio sull'importazione del grano	—	—	—	589 224 75	20.076 70	+ 569.148 05
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	51.175 305 15	47.299.521 81	+ 3.875 783 34	457.071.009 58	345.551.234 70	+ 111.519.774 88
Privative:						
Tabacchi	240.168.019 34	235.948.457 48	+ 4.219.561 86	2.269.880.245 44	2.199.383.914 94	+ 70.496.330 50
Sali	11.581.856 09	11.095.411 67	+ 486.444 42	133.732.589 28	130.313.637 47	+ 3.418.951 81
Fiammiferi e carte da giuoco	13 679.835 57	14 658.025 51	— 978.189 94	138.990.485 27	154.295.722 58	— 15.305.237 31
Chinino	693.264 73	796.551 10	— 103.286 37	13 315.251 61	10.533.247 37	+ 2.782.004 24
Lotto	40.558.315 63	20.416.802 29	+ 20.141 513 34	306.569.280 47	261 188.885 35	+ 45.380.395 12
Monopoli commerciali	—	455.257 37	— 455.257 37	—	275.116.508 27	— 275.116.508 27
Proventi dei servizi pubblici:						
Poste	38.227.735 46	35.421.014 32	+ 2.803.721 14	361.870.535 52	322.057.528 57	+ 39.813.003 95
Telegrafi	11.191.475 08	10.730.197 09	+ 461 277 99	104.113.195 21	107.311.494 85	— 3.198 299 64
Telefoni:	24.277.742 72	13.946.343 24	+ 10 331 399 48	116.534 8 5 18	84.069.138 47	+ 32.465.736 71
Servizi diversi	6.682.407 3	6.484 739 92	- 197.667 43	79.945.695 59	73 249.750 86	+ 6.695.944 73
Rimborsi e concorsi nelle spese	7.801 576 74	35.139.462 94	— 27 337.886 20	96.671 619 97	145.272.513 31	— [2]) 48.600.893 34
Entrate diverse	588.811.232 79	117 152 569 55	+ 471.668.663 24	1.804 601.371 11	640.229.889 20	+ [3])1164 371 481 91
Totale *Entrata ordinaria*	2.039.297.732 79	1.407.430.034 40	+ 631.867.698 39	12.950.353.251 60	11051.678.751 18	+ 1.898.684.500 42
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	2.402.166 32	10.839.857 08	— 8.437.690 76	128.667.249 33	405.604.430 65	— [4]) 276.937.181 32
Entrate diverse	61.906 255 39	52.578 264 24	+ 9.327 991 15	1.294.477.494 83	772 174.150 96	+ [5]) 522.303.343 87
Capitoli aggiunti per resti attivi	1.092.444 71	1.256.307 —	— 163 862 29	39.090.883 43	15.284.972 39	+ 23.805.911 04
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	21.070 03	9 847 50	+ 11.222 53	4 359.039 55	599 442 16	+ 3.759.597 39
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni.	917.588 91	148.586 14	+ 769.002 80	2.738.421 11	1.879 600 64	+ 858.820 47
Accensione di debiti	1) 906.592.074 31	1.286.474 148 42	— 379.882.074 11	4.086.340.147 14	2 560.204.780 54	+ 1.526.135.366 60
Riscossione di crediti	94.934 02	54.978 69	+ 39.955 33	549.343 54	490.712 22	+ 58.631 22
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro	8.874.515 39	3.722.284 22	+ 5.152.231 17	14.675.023 28	19.162.872 38	— [6]) 4.487.849 10
Anticipaz. al Tesoro per acce. lavori	—	—	—	325.000 —	947.561 —	— 622.561 —
Partite che si compens. nella spesa	7.131.769 83	14.194.762 03	— 7.062.992 20	80.122.137 46	117.140.698 06	— 37.018.560 60
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	8.499.000 —	1.371.500 —	+ 7.127.500 —	22.707.537 51	24 749.097 08	— 2.041.559 57
Ricuperi diversi	1.459.753 51	166.288 64	+ 1.284.464 87	7.203.648 63	7.817.320 21	— 613.671 58
Capitoli aggiunti per resti attivi	77.000 —	9 648 613 94	— 9 571.613 94	10.645.846 83	17.106 617 84	— 6.460.771 01
Totale *Entrata straordinaria.*	999.059 572 45	1.380.465.467 90	— 381 405.895 45	5.691.901.772 64	3 943.162.256 13	+ 1.748.739.516 51
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	13.783.3 6 84	14.093.730 54	— 310.423 70	147.785.557 06	118.979.095 65	+ 28.806.461 41
Totale generale	3.052.115.612 08	2.801.994.232 84	+ 250.121.379 24	18.790.050.581 30	15113.820.102 96	+ 3.676.230.478 34

1) Di cui L. 803.747.112 18 per buoni del tesoro poliennali

2) La diminuzione dipende principalmente da minori rimborsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti, e dei titoli di debito emessi, ecc.

3) L'aumento deriva principalmente da maggiori entrate per quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di aprile 1923 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di aprile 1923	Mese di aprile 1922	Differenza nel 1923	Da luglio 1922 a tutto aprile 1923 (a)	Da luglio 1921 a tutto aprile 1922	Differenza nel 1923
Ministero del Tesoro e servizi per l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . .	972.501.987 68	792.030.850 79	+ 180.501.136 89	7.000.866.530 48	6.627.258.196 67	+ 373.608.333 81
Id. delle Finanze	306.225.996 20	151 377.414 47	+ 154 848.581 73	1.534.004.867 28	1.420 411.581 09	+ 113.593.283 19
Id. della Giustizia e Culti .	23.192.379 47	16 318 844 12	+ 6.873.535 35	201.796.127 20	161.254.360 38	+ 7) 40.541.766 82
Id. degli Affari Esteri . . .	18.079.600 84	4.964 960 09	+ 13.114.640 75	55.457.959 44	56.885.535 66	— 1.427.576 22
Id. dell'Istruzione **Pubblica**	30.366 810 88	41.309.705 12	— 10.942.894 24	848.604.842 44	849.351.330 24	— 746.487 80
Id. dell'Interno	39.193.678 52	70.189 109 98	— 30.990.431 46	742.419.287 57	797.621.853 24	— 55.202.565 67
Id dei Lavori Pubblici .	51 902.203 15	91.354 410 73	— 39.452.207 58	767.372.428 58	1.100 845.884 20	— 333.473 455 62
dell Poste e dei Telegrafi	71.648.102 42	91 514 973 01	— 19.866.870 59	766.156.431 19	754.048.283 97	+ 12.108.147 22
Id. della Guerra	581.809.888 76	236.254.017 54	+ 345.555.871 22	6.032.322.222 02	2.348.152.790 05	+ 8) 3.684.169.431 97
Id. de la Marina	74.851.642 95	74.357.875 13	+ 493.767 82	1.333.397.640 43	721.729.970 41	+ 9) 611.667.670 02
Id. delle Colonie	504.332 86	454.541 54	+ 49 791 32	246181.314 58	233.300.244 50	— 17.118.929 92
Id dell'Agricoltura	9.227,710 29	10.542.065 14	— 1.314.354 85	88.952.586 81	83.522.516 80	+ 5.430.070 01
Id. dell'industria e Commer.	5.869.887 80	4.980.364 16	+ 889.523 64	45.425.389 62	121.719.686 03	— 76 294.296 41
Id. del Lavoro	1.070.593 05	2.576.037 65	— 1.505.444 60	65.302.083 68	204.449.616 45	— 139.147.532 77
Id. delle Terre liberate . .	2.854.333 82	11.190.461 79	— 8.336.127 97	65 971.004 14	90.829.795 41	— 24.858.791 27
TOTALE pagamenti di bilancio . .	2.189.304.148 69	1 599.385.631 26	+ 589.918.517 43	19.794.230.715 46	15.601.381 645 10	+ 4.192.849.070 36
Decreti di scarico	—	—	—	433 23	218 13	+ 215 10
TOTALE pagamenti . .	2.189.304.148 69	1.599.385.631 26	+ 589.918.517 43	19.794.231.148 69	15.601.381.863 23	+ 4.192 849.285 46

4) Minori rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni diverse e da privati delle spese per il traffico marittimo, fatte per loro conto coi fondi del bilancio del Ministero dei trasporti.

5) L'aumento deriva principalmente dai versamenti in conto della liquidazione degli Enti di approvvigionamenti e consumi da parte dei Comuni.

6) Minori rimborsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi, ecc.

7) Anticipato versamento delle ritenute operate sugli stipendi delle varie categorie del personale dipendente in confronto col corrispondente periodo dell'esercizio precedente 1921-1922.

8) L'aumento dipende principalmente da somme rimborsate al Contabile del portafoglio per pagamento di acconto spettant all'Amministrazione degli approvvigionamenti e consumi alimentari per forniture di derrate acquistate all'estero ed occorse all'esercito dall'inizio della guerra. Tale rimborso si riferisce quindi a pagamenti effettuati all'estero nei precedenti esercizi finanziari. Oltre per 538 milioni proviene da regolazione di pagamenti in conto crediti di tesoreria per valute austro-ungariche portate a carico del bilancio della guerra tra le spese effettive.

9) Versamento nel conto corrente « Commissariato per la marina mercantile » principalmente per effettuare rimborsi al contabile del portafoglio

Per il direttore capo della divisione V
PACE

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

Riassunto dei pagamenti in conto spese di

(Analisi della colonna 4 del

Qualità dei titoli di spesa	MINISTERI						
	Tesoro	Finanze	Giustizia	Esteri	Colonie	Istruzione Pubblica	Interno
Mandati spediti dai Ministeri	3.457.350.471 02	520.428.570 81	65.021.842 03	54.512.537 15	246.073.226 66	657.623.739 80	616.901.099 11
Ordini di pagamento delle Intendenze (spese fisse escluse le pensioni	13.910.736 93	182.554.319 07	109.117.206 54	384.893 37	18.059 10	144.337.147 60	107.733.712 76
Ordini di pagamento per le pensioni	991.386 202 81	21.803.995 84	10.489.107 91	560.528 92	90.028 82	7.316.782 36	16 141.302 79
Buoni spediti sopra mandati a disposizione	290.655.912 53	650.587.230 26	294.899 88	—	—	39.327.172 68	1.643.172 91
Ordini per le spese di giustizia penale e civile	—	89.121 63	16.873.070 84	—	—	—	—
Ordini per le spese del lotto	—	158.536 629 64	—	—	—	—	—
Buoni del Tesoro:							
Ordinari (interessi)	1.262.050.554 17	—	—	—	—	—	—
Poliennali (interessi)	303.869.928 02	—	—	—	—	—	—
Poliennali (capitale)	681.642.695 —	—	—	—	—	—	—
Totali . . .	7.000.866.530 48	1.531.004.867 28	201.796.127 20	55.457.959 44	246.181.314 58	848.604.842 44	742.419.287 57

bilancio dal 1° luglio 1922 al 30 aprile 1923

prospetto Pagamenti di bilancio).

MINISTERI								Totale
Lavori Pubblici	Poste e Telegrafi	Guerra	Marina	Agricoltura	Industria, Commercio e Approvvig.	Terre liberate	Lavoro	
717.391.064 19	401.617.433 53	5.968.669.272 05	1.291.691.294 81	66.808.183 96	43.672.812 69	16.182.268 55	64.655.160 16	14.188.598.976 55
28.225.951 53	344.405.235 55	1.496.173 62	12.465.143 84	21.210.639 17	1.341.007 70	—	406.344 36	967.606.571 14
2.688.356 12	12.107.036 75	61.821.484 54	27.805.435 49	930.141 49	407.967 08	—	25.505 27	1.153.578.876 19
19.067.056 74	8.025.684 04	—	1.432.345 33	—	—	49.788.735 59	—	1.060.822.239 96
—	1.041 32	335.291 81	3.420 96	3.622 19	3.602 15	—	215.073 89	17.521.244 79
—	—	—	—	—	—	—	—	158.536.629 64
—	—	—	—	—	—	—	—	1.262.050.554 17
—	—	—	—	—	—	—	—	303.869.928 02
—	—	—	—	—	—	—	—	681.642.695 —
767.372.428 58	766.156.431 19	6.032.322.222 02	1.333.397.640 43	88.952.586 81	45.425.389 62	65.971.004 14	65.302.083 68	19.791.230.715 46

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 7, dal 12 al 18 febbraio 1923

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Como	Como	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	2
Genova	Genova	—	1	—	1
Grosseto (a)	Grosseto	—	1	—	1
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	2	—	2
Massa e Carrara	Castelnuovo di G.	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	2
Napoli	Casoria	—	1	—	1
»	Castellammare di S.	—	1	—	1
Novara	Biella	—	2	—	2
»	Novara	—	2	—	2
Pavia	Mortara	—	1	—	1
»	Pavia	—	2	—	2
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Sassari	Sassari	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
		—	25	—	27
	Carbonchio sintomatico.				
Firenze	Pistoia	—	1	—	1
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	2	—	2
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
		—	6	—	6
	Afta epizootica				
Alessandria	Novi Ligure	—	1	—	2
»	Tortona	1	—	5	—
	Segue Afta epizootica.				
Avellino	Sant'Angelo dei L.	1	—	4	—
Belluno	Belluno	3	—	6	2
»	Feltre	2	—	4	—
Bergamo	Bergamo	4	5	13	5
»	Clusone	—	2	—	2
»	Treviglio	3	5	3	13
Bologna	Bologna	12	5	19	15
»	Imola	4	—	5	—
»	Vergato	—	1	—	1
Brescia	Breno	2	—	2	—
»	Brescia	6	2	6	2
»	Chiari	6	—	8	—
»	Verolanuova	4	—	5	—
Cagliari	Cagliari	5	1	11	6
Catanzaro (a)	Cotrone	—	1	—	1
Como	Como	5	4	6	4
»	Lecco	8	—	17	—
»	Varese	5	—	7	1
Cremona	Casalmaggiore	3	1	3	1
»	Crema	2	—	2	—
»	Cremona	4	3	4	4
Ferrara	Ferrara	—	1	—	2
Firenze	Firenze	1	1	1	3
Forlì	Cesena	1	1	2	1
»	Forlì	2	—	4	1
Genova	Genova	2	1	3	6
Lucca	Lucca	4	—	7	—
Mantova	Mantova	2	6	2	9
Massa e Carrara	Massa	2	—	4	—
Modena	Mirandola	3	1	13	4
»	Modena	7	—	24	3
Napoli	Napoli	—	1	—	1

Segue ***Afta epizootica.***

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Novara	Biella	1	1	3	3
»	Novara	6	2	14	8
»	Vercelli	2	3	6	4
Padova	Padova	5	13	6	19
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Parma	Borgo S. Donnino	—	3	—	5
»	Parma	—	2	—	2
Pavia	Mortara	4	1	4	3
»	Pavia	7	6	7	11
»	Voghera	1	2	1	5
Perugia	Perugia	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'A.	—	2	—	2
»	Piacenza	—	4	—	4
Pisa	Pisa	4	1	9	5
»	Volterra	1	—	1	—
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
»	Ravenna	2	—	9	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	2	1	4
Roma	Roma	5	—	17	1
Rovigo	Rovigo	2	3	3	3
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	1	1	1	1
Torino	Torino	2	—	2	—
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Venezia	Chioggia	1	1	3	1
»	Venezia	6	3	7	4
Verona	Verona	5	3	8	3
Vicenza	Vicenza	10	14	29	31
		173	113	524	713

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti (comuni)	nuovi (comuni)	rimasti (stalle)	nuovi (stalle)
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Genova	Genova	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	2	—
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
		3	1	4	1

Peste aviaria.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti (comuni)	nuovi (comuni)	rimasti (stalle)	nuovi (stalle)
Massa e Carrara	Massa	1	—	5	6

Rabbia

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Bari delle P. (*b*)	Altamura	—	1	—	1
»	Bari	2	—	3	—
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
»	Clusone	—	2	—	2
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Campobasso (*b*)	Campobasso	1	—	1	—
Como	Como	—	6	—	9
»	Lecco	—	2	—	2
»	Varese	—	4	—	5
Firenze	Firenze	—	3	—	3
Genova	Genova	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	2	—	2	—
»	Sciacca	1	—	2	—
Macerata	Camerino	—	1	—	1
»	Macerata	2	2	6	2
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Massa e Carrara	Castelnuovo di Gar.	1	—	1	—
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	2	—	2
Novara (*b*)	Vercelli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	6	—
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	1	—	2	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	1
Rovigo	Adria	—	1	—	2
Palermo (*b*)	Salerno	—	1	—	1
Siracusa (*b*)	Modica	1	—	1	—
Venezia (*b*)	Venezia	1	—	1	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		15	33	27	38

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti (comuni)	nuovi (comuni)	rimasti (stalle)	nuovi (stalle)
Aquila degli Abr.	Avezzano	7	1	12	3
»	Sulmona	1	1	1	2
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
»	S. Angelo dei Lom.	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Barletta	—	1	—	1
Belluno	Belluno	1	—	4	—
Chieti	Vasto	1	—	1	—
Macerata	Camerino	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue Rogna.				
Perugia	Foligno	2	—	10	—
»	Perugia	1	—	1	—
»	Rieti	1	—	1	—
Potenza	Matera	4	—	5	1
»	Melfi	3	—	4	—
Roma	Roma	5	—	5	—
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	4	1	4	1
		33	5	52	9
	Farcino criptococcico.				
Avellino	Avellino	1	—	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	1	1	1	1
Benevento	Benevento	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	2	—	2	11
»	Isernia	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	3	—	4	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Messina	Castroreale	—	1	—	1
»	Messina	1	—	6	2
Napoli	Casoria	3	—	7	1
»	Castellammare di S.	3	—	14	1
»	Napoli	3	—	29	1
»	Pozzuoli	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	—	1	—	1
Potenza	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	1	—
Salerno	Sala Consilina	2	—	3	—
»	Salerno	2	1	2	1
Siracusa	Siracusa	2	—	2	—
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
		31	7	80	23
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	1	—	9	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Aquila d. Abruzzi	Sulmona	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	3	—
		2	—	4	—
	Morbo coitale maligno.				
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
		2	—	2	—
	Tubercolosi bovina.				
Grosseto (*a*)	Grosseto	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	2	—	2
	Malattie infettive dei suini.				
Arezzo	Arezzo	1	1	4	5
Belluno	Feltre	1	—	1	—
»	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Benevento	Benevento	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia	Rieti	1	—	2	—
Pesaro e Urbino	Urbino	—	1	—	4
Pisa	Volterra	—	1	—	1
Potenza	Matera	2	—	2	—
»	Melfi	2	—	5	—
Ravenna	Faenza	1	1	1	1
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	3	—
»	Reggio Calabria	1	—	7	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	1	1	1
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
»	Siena	2	—	3	—
		17	9	33	16
	Colera dei polli.				
Chieti	Lanciano	—	1	—	8

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Aquila d. Abruzzi	Aquila	5	—	13	—
»	Avezzano	8	—	22	—
»	Sulmona	1	—	7	1
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	3	—
Campobasso	Campobasso	2	—	4	—
»	Isernia	1	—	2	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	3	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
		25	—	60	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattia)	Numero dei comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
Carbonchio ematico	17	25	27
Carbonchio sintomatico	5	6	6
Afta epizootica	38	286	537
Malattie infettive dei suini	15	26	49
Morva	4	4	5
Farcino criptococcico	14	38	103
Rabbia	23	48	65
Rogna	9	38	61
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	4
Vaiuolo ovino	7	25	61
Morbo coitale maligno	2	2	2
Tubercolosi bovina	2	2	2
Aborto epizootico	1	1	9
Peste aviaria	1	1	11
Colera dei polli	1	1	8

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 5 all'11 febbraio 1923.

PROVINCIA	DISTRETTO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Trieste	1	2	3	2
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	3	—
»	Cles	—	5	—	5
»	Rovereto	—	1	—	1
»	Tione	1	—	1	—
»	Trento	1	—	1	—
		4	8	8	8
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Trident.	Bolzano	—	1	—	1
»	Cles	2	—	4	—
»	Tione	1	—	1	—
»	Trento	1	—	5	—
		4	1	10	1
Rogna					
Venezia Trident.	Brunico	1	—	1	—
»	Silandro	1	1	2	3
		2	1	3	3

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero dei distretti politici (con casi di malattia)	Numero dei Comuni (con casi di malattia)	Numero delle stalle (con casi di malattia)
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Afta epizootica	6	12	16
Malattie infettive dei suini	4	5	11
Rogna	2	3	6
Rabbia	—	—	—
Colera dei polli	—	—	—

MINISTERO della istruzione pubblica

Direzione generale per l'istruzione superiore

AVVISO.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 del regolamento generale universitario approvato con R. D. 10 agosto 1910, n. 796, si rende noto che nel supplemento n. 13 del Bollettino ufficiale di questo Ministero in data del 29 marzo 1923, è stato pubblicato il ruolo di anzianità dei professori ordinari e straordinari delle RR. Università e degli altri Istituti d'istruzione superiore, secondo la situazione al 1° gennaio 1923.

Per il Ministro
TOVAIERA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del tesoro

1° avviso.

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi;

SI NOTIFICA

che i buoni del tesoro 5 % quinquennali n. 2585, di L. 600, della 7ª emissione e n. 872 di L. 1000 della 8ª emissione intestati a Ventura Aldino Giuseppe fu Francesco, dovevano invece essere intestati a Ventura Aldo Giuseppe fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Mononi Maria, vedova Ventura, come risulta dall'attestazione giurata innanzi la R. pretura del 1° mandamento di Cremona il 3 maggio 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei riferiti buoni ed all'emissione in loro vece di altri buoni equivalenti rettificati come sopra.

Roma, 21 maggio 1923.

Per il direttore generale
V. VARI.

* * *

Smarrimento di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 39).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 643 — Data della ricevuta: 19 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Conti Giovanni fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 19 — Ammontare della rendita L. 200 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 302 — Data della ricevuta: 3 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione della ricevuta: Zanivolti Giovanni di Ernesto — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 91 — Consolidato 3,50 % — Decorrenza senza cedola.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3181 — Data della ricevuta: 27 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Dragone notaio Adolfo fu Giovan Giuseppe denunziato lo smarrimento dall'Intendenza di finanza di Napoli — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1000 P. N. 5 % — Decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 maggio 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 21 maggio 1923.

	Media		Media
Parigi	137 25	Dinari	—
Londra	95.62	Corone jugoslave	—
Svizzera	371 82	Belgio	118 25
Spagna	313 12	Olanda	8 05
Berlino	0 0443	Pesos oro	16 85
Vienna	0 0288	Pesos carta	7 52
Praga	61 30	New York	20 675

Oro 398 93

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	81 01	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 41	—

* * *

Corso medio dei cambi
del giorno 22 maggio 1923

	Media		Media
Parigi	137 41	Dinari	—
Londra	95 95	Corone jugoslave	—
Svizzera	374 50	Belgio	118 50
Spagna	315 87	Olanda	8 11
Berlino	0 042	Pesos oro	16 90
Vienna	0 0292	Pesos carta	7 45
Praga	61 85	New York	20 71

Oro 3.9 61

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	**Note**
3.50 % netto (1906)	80 59	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 19	—

INSERZIONI

Società Anonima Giovanni Maino

Fabbrica di Velocipedi

ALESSANDRIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 15 giugno 1923, alle ore 10 antimeridiane nei locali della Società in Alessandria.

Occorrendo la seconda convocazione, questa avrà luogo lo stesso giorno, alle ore 14, negli stessi locali.

Ordine del giorno:

1. Nomina consiglieri in sostituzione di due dimissionari.
2. Dimissioni di consiglieri di amministrazione. Provvedimenti relativi, compresa l'eventuale surroga e la nomina di amministratori.
3. Presentazione e discussione bilancio e provvedimenti relativi.
4. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
5. Relazione dei sindaci.
6. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e fissazione emolumento.
7. Varie.

Per essere ammessi all'assemblea i signori soci dovranno depositare le proprie azioni cinque giorni prima della data dell'assemblea stessa nella Cassa della Società o presso la Banca commerciale di Alessandria.

Il Consiglio d'amministrazione

14355 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

RICAMIFICIO SCHIESSER

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 700.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 11 giugno 1923, alle ore 10, in Milano presso la sede della Società via Passerella, 32, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Proposta di aumento del capitale sociale a L. 1.300.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Mancando il numero legale l'assemblea di 2ª convocazione avrà luogo il giorno 12 giugno 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Per l'intervento all'assemblea i soci dovranno depositare le loro azioni al portatore presso la sede sociale entro il giorno 5 giugno 1923 per l'assemblea di prima convocazione, ed entro il giorno 6 giugno 1923 per l'assemblea di seconda convocazione.

Per i titoli nominativi valgono le risultanze del libro soci.

Il presidente
Federico Graf.

14356 — A pagamento.

Società italiana Rueping per l'iniezione del legname

Anonima

Capitale sociale L. 5.000.000 — interamente versato

Sede sociale in NAPOLI

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, in Roma, negli uffici del Credito italiano, corso Umberto I, per le ore 17 del giorno 18 giugno 1923, ed occorrendo in seconda convocazione alle ore 17 del giorno 25 stesso mese, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci
3. Bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

I possessori di azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale, o le sedi del Credito italiano, in Milano, Roma, Genova, Firenze, Napoli, non più tardi del giorno 12 giugno prossimo venturo.

Napoli, 21 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14408 — A pagamento.

Società anonima marmifera pugliese

IN LIQUIDAZIONE

Napoli

Via S. Brigida, n. 51

L'assemblea straordinaria degli azionisti è convocata in prima convocazione pel giorno 15 giugno 1923, alle ore 14, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Rinuncia dei liquidatori nominati nell'assemblea ordinaria e straordinaria del 17 marzo 1923.
2. Nomina dei nuovi liquidatori.

Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo nello stesso giorno e sede, alle ore 16, col medesimo ordine del giorno.

Napoli, 19 maggio 1923.

Il Consiglio di Amministrazione.

14360 — A pagamento.

Società Anonima Editrice Veneta

SEDE IN VENEZIA

Capitale Lire 300.000 versato

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che si terrà nella sede sociale in Venezia, Calle Caotorta, n. 3565, il giorno 11 giugno 1923, ore 11 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno successivo, nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di modificazione dell'art. 25 dello statuto sociale, in ordine di termini di decorrenza dell'esercizio sociale.

Potranno intervenire all'assemblea i soci muniti di biglietto di ammissione, che dovrà essere richiesto alla Direzione della Società almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

Venezia, 16 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14407 — A pagamento.

Società anonima cooperativa di consumo

di Sant'Ilario Ligure

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 10 giugno 1923, alle ore 15, nel locale del Municipio, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione contabile e scioglimento anticipato della Società.

In caso di mancanza di numero legale la seconda convocazione avrà luogo il giorno 17 giugno, alla stessa ora e nello stesso locale.

Sant'Ilario Ligure, 19 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14409 — A pagamento.

Società anonima pubblicitaria italiana

Avviso di convocazione

di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria lunedì 11 giugno, alle ore 10, e, occorrendo, in seconda convoca-

zione martedì 12 giugno stessa ora, nei locali sociali di via del Tritone, 125.

Ordine del giorno:

a) Proposta di aumento del capitale sociale da Lit. 25.000 a Lit. 250.000; deliberazioni relative.
b) Proposta di aumento del numero dei consiglieri da 3 a 5.
c) Nomina dei consiglieri mancanti.
d) Varie.

Il Consiglio d'amministrazione.

14410 — A pagamento.

Società anonima cooperativa genovese

DEMOLITORI NAVI - Limited

SEDE IN GENOVA

Avviso di assemblea straordinaria dei soci indetta per domenica 17 giugno 1923, ore 10, sede sociale via Canneto Lungo n. 16-2.

Ordine del giorno:

Relazione finanziaria e bilancio esercizio.
Pratiche varie.

Genova, 18 maggio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Adolfo Magnano.
L'amministratore delegato
Cagnoli Roberto.

14108 — A pagamento.

Società anonima " Villa di Santafiora „

Capitale sociale L. 150.000

Sede in Genzano di Roma

A norma dell'art. 8 dello statuto della Società i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale in Genzano di Roma, Villa Santafiora, pel giorno di giovedì 14 giugno 1923, alle ore 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Nomina del Collegio sindacale.

Per intervenire all'assemblea generale occorre depositare le azioni presso la sede della Società in Genzano di Roma, Villa Santafiora, almeno cinque giorni prima di quello dell'assemblea.

Genzano di Roma, 21 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14412 — A pagamento.

Società Anonima Cooperativa Ripa

I soci sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 12 giugno 1923, ore 11, nella sede sociale in via di Ripa Grande n. 56, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Scioglimento anticipato della Società.

Roma, 22 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14413 — A pagamento.

Società anon. italiana Ernesto Comi e C.

In liquidazione

Capitale Lire 1.500.000

Avviso di convocazione di assemblea

Il liquidatore essendo andate deserte le due convocazioni precedenti, convoca i signori azionisti in assemblea generale ordinaria di terza convocazione per il giorno 12 giugno 1923, alle ore 15, presso il suo studio in Milano, via T. Grossi n. 1, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Presentazione bilancio al 31 dicembre 1922 sua approvazione e deliberazioni relative.
4. Nomina del Collegio sindacale.
5. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.
6. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la Banca A. Rota in Milano, via G. Mengoni, n. 2 nel termine di almeno cinque giorni prima della seduta.

Il liquidatore
Piero Pogliani.

14414 — A pagamento.

SOCIETA' SONCINESE DI CONSUMO

in liquidazione

SONCINO

Avviso

Si diffida chiunque avesse ragioni di credito od altro verso la suddetta Società, di presentarle entro il 15 giugno c. a.

I liquidatori

14417 — A pagamento.

Società transitaria italiana marittima anonima

di navigazione

Capitale versato Lit. 350.000

SEDE IN GENOVA

Avviso

di convocazione assemblea generale straordinaria

Convocansi i signori azionisti in prima seduta pel giorno 6 giugno 1923, alle ore 15, in via S. Lorenzo n. 2, p. p., per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
2. Elezioni del nuovo Consiglio d'amministrazione.
3. Pratiche diverse.

Mancando il numero legale varrà la seconda convocazione pel 13 giugno, alla stessa ora, senza alcun altro avviso.

Genova, 19 maggio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

14420 — A pagamento.

Manifattura di S. Maurizio Canavese

Società anonima

SEDE IN S. MAURIZIO CANAVESE

Capitale L. 600.000 versato

Avviso di aumento di capitale

L'assemblea degli azionisti della nostra Società nella seduta straordinaria del 30 marzo 1923, ha deliberato l'aumento di L. 300.000 al capitale sociale, portandolo da L. 600.000 a L. 900.000 mediante l'emissione di n. 2000 nuove azioni da L. 150 caduna che verranno messe a disposizione dei vecchi azionisti, alla pari, in ragione di una azione nuova per ogni due azioni vecchie, con godimento dal 1° gennaio 1923.

I signori azionisti dovranno, sotto pena di decadenza, esercitare il diritto di opzione entro il termine di giorni dieci dalla data di pubblicazione del presente avviso, mediante dichiarazione da farsi o personalmente o per lettera raccomandata alla sede della Società in S. Maurizio Canavese, presentando nello stesso tempo i vecchi titoli per la stampigliatura comprovante l'esercitato diritto d'opzione.

Le azioni non sottoscritte entro il termine fissato vengono di diritto devolute al Consiglio di amministrazione il quale ne disporrà il collocamento.

Il versamento dovrà essere fatto in una sola volta, entro un

mese dalla data di sottoscrizione, presso la Cassa sociale in S. Maurizio Canavese, sotto pena di decadenza dell'opzione.

N. B. - All'atto della sottoscrizione i signori azionisti dovranno dichiarare se intendono avere i nuovi titoli, nominativi od al portatore e nel primo caso, fornire i dati necessari per la compilazione dei certificati.

Devono pure indicare di qual numero di azioni deve essere ciascun certificato, notando che per i titoli nominativi possono essere di qualunque numero di azioni, mentre invece per quelli al portatore, i certificati saranno di tagli da una, da cinque o da venticinque azioni a scelta.

S. Maurizio Canavese, 19 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14418 — A pagamento.

Società anonima fratelli Corelli Torino

SEDE IN TORINO

Capitale L. 100.000 - interamente versato

Avviso di convocazione
di assemblea degli azionisti

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 9 giugno a. c., ore 10, in Torino, nella sede sociale in via duchessa Jolanda, n. 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore delegato.
2. Relazione dei sindaci.
3. Lettura ed approvazione della relazione del bilancio dell'esercizio al 31 marzo 1923.
4. Proposta di devolvere l'aumento di capitale all'impianto industriale della fabbricazione vermouth.
   Delibere azioni relative.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione della retribuzione all'amministratore ed ai sindaci.

N. B. — Qualora non s'intervenga il numero legale, l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo il giorno 20 stesso mese alla stessa ora e luogo.

Torino, 21 maggio 1923.

L'amministratore,

14421 — A pagamento.

Società Elettrica del Valdarno

SOTTOSCRIZIONE
di 300.000 azioni riservata agli azionisti

L'aumento di capitale da L. 50.000.000 a L. 80.000.000 (300.000 azioni da L. 100 nominali) approvato con deliberazione dell'assemblea del 27 aprile 1923, omologata e pubblicata a norma di legge, garantito per il suo integrale collocamento da apposito Sindacato, viene offerto in opzione agli azionisti alle condizioni seguenti:

1. Le 300.000 nuove azioni sono offerte in opzione agli azionisti in ragione di tre azioni nuove ogni cinque vecchie possedute.

2. Le nuove azioni, con godimento 1° luglio 1923, sono emesse alla pari.

3. L'opzione da parte degli azionisti dovrà esercitarsi, sotto pena di decadenza, dal 1° a tutto il 16 giugno 1923, presso le Casse sotto indicate, mediante presentazione delle azioni vecchie elencata su apposito modulo in doppio originale e sottoscritto dallo azionista e con il contemporaneo versamento di tre decimi (L. 30) per ogni azione nuova sottoscritta: i decimi successivi saranno richiesti dal Consiglio di amministrazione, secondo le necessità della Società.

4. Le azioni vecchie presentate per l'opzione verranno subito restituite al presentatore dopo stampigliatura attestante l'avvenuto aumento di capitale, il cambiamento della ragione sociale e l'esercitato diritto di opzione: unitamente alle azioni verrà consegnata al presentatore una ricevuta del versamento effettuato, ricevuta che a suo tempo dovrà essere presentata per ritirare il certificato nominativo per le azioni sottoscritte.

5. Ai presentatori di un numero di azioni non divisibile per cinque, verrà rilasciato un buono frazionario: la presentazione dei buoni opportunamente riuniti in modo da formare una o più azioni nuove intere, dovrà avvenire, sotto pena di decadenza entro il 25 giugno 1923, trascorsa tale data, i buoni frazionari perderanno ogni valore.

6. Casse incaricate:

Credito italiano — a Genova, Firenze, Livorno, Milano, Roma, Torino

Banca commerciale italiana — a Genova, Firenze, Livorno, Milano, Roma, Torino.

Banco di Roma — a Genova, Firenze, Milano, Roma.

Banca di Firenze — a Firenze e Roma.

Banca J. De Fernex e C. — Torino.

F.lli Deslex, Banchieri — Torino.

Società delle strade ferrate Meridionali — Firenze.

Banque de Bruxelles — a Bruxelles.

Banque de Paris et des Pays-Bas — a Bruxelles.

Sede sociale — Lungarno delle Grazie, n. 12, Firenze.

Il Consiglio d'amministrazione

N. B. Tutti gli azionisti, anche quelli che non intendessero optare sono invitati a presentare i propri titoli, per la stampigliatura relativa all'aumento di capitale ed al cambio della ragione sociale.

14458 — A pagamento.

Società agricola bolognese

Anonima - Sede in Bologna - Capitale di L. 1.000.000

Avviso di convocazione dell'assemblea generale

Essendo andate deserte le assemblee di 1ª e 2ª convocazione indette rispettivamente pel 31 marzo e per l'11 aprile, come all'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 marzo 1923, inserzione n. 11272, i signori azionisti sono convocati nuovamente in assemblea generale ordinaria pel giorno di sabato 9 giugno 1923, alle ore 15, presso la residenza sociale in Bologna, piazza Marghetti n. 3, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio 1922, udita la relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Determinazione dell'assegno ai sindaci.
3. Elezione di quattro membri del Consiglio d'amministrazione (due in sostituzione degli uscenti dott. Enea Alvisi e Luigi Pignoni e due in sostituzione dei defunti signori Angelo Mignani e cav. Alberto Tubertini).
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Comunicazioni.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
dott. Enea Alvisi.

14422 — A pagamento.

Società anonima Molini "Angelo Toso"

SEDE IN VENEZIA

Capitale L. 15.000.000 versato

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che si terrà presso la sede sociale in Venezia, Campiello San Luca n. 4037, in prima convocazione il giorno 12 giugno 1923, alle ore 15, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno successivo nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di cambiamento della data di chiusura del primo esercizio sociale e conseguente modificazione del patto ottavo dell'atto costitutivo.

Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che risultano iscritti sul libro dei soci e che avranno depositate le azioni al

portatore almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso la sede sociale Campiello San Luca n. 4037.

Venezia, 20 maggio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
A. Toso.

14457 — A pagamento.

Provincia di Parma

Amministrazione provinciale

Avviso d'appalto ad unico incanto

per la fornitura al Manicomio di Colorno dei commestibili, dei combustibili, delle calzature e di altri generi occorrenti nel l'annata 1° luglio 1923-30 giugno 1924

Nei giorni e alle ore indicati nell'elenco in calce al presente avviso, in una sala dell'Amministrazione provinciale, dinanzi ad un rappresentante dell'Amministrazione stessa, si addiverrà allo appalto

per la fornitura al Manicomio di Colorno dei commestibili, dei combustibili delle calzature e di altri generi occorrenti nel l'annata 1° luglio 1923-30 giugno 1924.

L'appalto avrà luogo per pubblici incanti, mediante distinte gare, per ciascuno dei 9 lotti appresso descritti.

L'asta si effettuerà a termini dell'art. 87, lettera A, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074, e, cioè, mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40, da presentarsi all'asta, o da far pervenire in piego sigillato all'Amministrazione provinciale per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello d'asta.

Le offerte spedite per posta dovranno portare sulla busta ove è segnato l'indirizzo la indicazione del lotto al quale si riferiscono.

Le offerte dovranno portare un tanto per cento di ribasso sull'importo complessivo presunto del lotto pel quale esse vengono fatte.

Saranno nulle le offerte a cui sia apposta una condizione come le offerte espresse in termini generali e senza la indicazione esplicita e precisa del ribasso, il quale dovrà, oltre che in cifre, essere indicato anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione al migliore offerente sarà definitiva al primo incanto, anche quando vi sia un solo concorrente.

Gli aggiudicatari restano vincolati all'osservanza delle condizioni portate dai capitolati speciali d'appalto, visibili presso la segreteria dell'Amministrazione provinciale durante l'orario d'ufficio.

Per essere ammesso all'asta ogni concorrente dovrà presentare, non più tardi delle ore 17,30 del giorno 31 maggio corrente, domanda in carta bollata da L. 1,20 alla quale dovranno essere allegati: per i fornitori privati:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta;

b) una dichiarazione, in carta libera, con cui il concorrente attesti di aver presa conoscenza di tutte le condizioni di capitolato e di avere giudicato i prezzi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Per le Società anonime e in accomandita per azioni:

1° l'atto costitutivo, lo statuto sociale e l'ultimo bilancio approvato;

2° il certificato della cancelleria del tribunale da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

3° la copia autentica della deliberazione di nomina del loro legale rappresentante, corredata dei documenti richiesti alle lettere a) e b).

I concorrenti a più lotti dovranno presentare, per ogni singolo lotto, distinte separate domande, richiamando in ognuna di esse quella a cui si trovano allegati i documenti di rito.

Non ostante la presentazione delle domande e dei documenti l'amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti verranno avvertiti della ammissione o della esclusione loro al domicilio da essi indicato.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta la ricevuta del deposito fatto alla Cassa provinciale (Cassa centrale per le casse rurali cattoliche d'Italia) della cauzione provvisoria nella misura per ciascuno dei lotti indicati nelle tabelle che seguono.

Gli aggiudicatari dovranno prima della stipulazione del contratto, presentare o designare la persona di un supplente e provvedere in conformità di quanto dispongono i singoli capitolati di appalto, alla regolare costituzione della cauzione definitiva, corrispondente, per ciascuno dei lotti, a un decimo (1 %) dell'ammontare complessivo netto dell'appalto.

Tutte le spese per asta, stipulazione del contratto, registrazione, copie ed altro, sono a carico degli aggiudicatari.

11 giugno 1923 - ore 10.

Lotto 1. — Pane, pasta, riso e farine.

Pane bianco comune, quantità annua presunta q.li 1000.

Prezzo unitario il kg. L. 1,60 — Importo annuo della somministrazione L. 160.000.

Pane bianco uso francese, quantità annua presunta q.li 100.

Prezzo unitario il kg. L. 1,60 — Importo annuo della somministrazione L. 16.000.

Pasta uso Genova, quantità annua presunta q.li 230.

Prezzo unitario il kg. L. 2,20 — Importo annuo della somministrazione L. 50.600.

Riso quantità annua presunta q.li 140.

Prezzo unitario il kg. L. 2,20 — Importo annuo della somministrazione L. 30.800.

Farina bianca (marca B), quantità annua presunta q.li 2.

Prezzo unitario il kg. L. 1,50 — Importo annuo della somministrazione L. 300.

Farina gialla, quantità annua presunta q.li 30.

Prezzo unitario il kg. L 1,25 — Importo annuo della somministrazione L. 3750.

Importo totale annuo presunto L. 261.450.

Cauzione provvisoria L. 8000

Lotto 2. — Carni di bue e di vitello.

Carne di bue (manzo): quantità annua presunta q.li 200.

Prezzo unitario il kg. L. 8,50 — Importo annuo della somministrazione L. 170.000.

Carne di vitello: quantità annua presunta q.li 160.

Prezzo unitario il kg. L. 7,50 — Importo annuo della somministrazione L. 120.000.

Importo totale annuo presunto L. 290.000

Cauzione provvisoria L. 9000.

Lotto 3. — Uova.

Uova: quantità annua presunta q.li 80.

Prezzo unitario il kg. L. 9,50 — Importo annuo della somministrazione L. 76.000.

Cauzione provvisoria L. 2500.

13 giugno 1923, ore 10.

Lotto 4. — Formaggio, latte e burro.

Formaggio da grattugiare quantità annua presunta q.li 2.

Prezzo unitario il kg. L. 18 — Importo annuo della somministrazione L. 3600.

Formaggio da pasto quartirolo: quantità annua presunta q.li 4.

Prezzo unitario il kg. L. 6,50 — Importo annuo della somministrazione L. 8600.

Gorgonzola: quantità annua presunta q.li 2.

Prezzo unitario il kg L. 12 — Importo annuo della somministrazione L. 2400.

Gruvera: quantità annua presunta q.li 2.

Prezzo unitario il kg. L. 14 — Importo annuo della somministrazione L. 2800.

Bel Paese: quantità annua presunta q.li 2.

Prezzo unitario il kg. L. 14 — Importo annuo della somministrazione L. 2800.

Latte: quantità annua presunta q.li 330.
Prezzo unitario il kg. L. 1,20 — Importo annuo della somministrazione L. 39.000.
Burro: quantità annua presunta q.li 3.
Prezzo unitario il kg. L. 14 — Importo annuo della somministrazione L. 4200.
Importo totale annuo presunto L. 51.400.
Cauzione provvisoria L. 2000.

Lotto 5. — Grassumi e conserva di pomodoro.

Salume cotto di puro maiale: quantità annua presunta kg. 60.
Prezzo unitario il kg. L. 16 — Importo annuo della somministrazione L. 960.
Salume secco di puro maiale: spalle e culatello, quantità annua presunta kg. 30.
Prezzo unitario il kg. L. 20 — Importo annuo della somministrazione L. 600.
Salame uso Felino: quantità annua presunta kg. 20.
Prezzo unitario il kg. L. 22 — Importo annuo della somministrazione L. 440.
Prosciutto: quantità annua presunta kg. 10.
Prezzo unitario il kg. L. 23 — Importo annuo della somministrazione L. 230.
Strutto: quantità annua presunta q.li 4.
Prezzo unitario il kg. L. 6 — Importo annuo della somministrazione L. 2400.
Lardo quantità annua presunta q.li 28.
Prezzo unitario il kg. L. 8 — Importo annuo della somministrazione L. 22.400.
Tonno all'olio: quantità annua presunta q.li 8.
Prezzo unitario il kg. L. 18 — Importo annuo della somministrazione L. 14.400.
Anguilla marinata: quantità annua presunta q.li 1.
Prezzo unitario il kg. L. 16 — Importo annuo della somministrazione L. 1600.
Baccalà secco: quantità annua presunta q.li 2.
Prezzo unitario il kg. L. 5 — Importo annuo della somministrazione L. 1000.
Carne fresca di maiale: quantità annua presunta q.li 5.
Prezzo unitario il kg. L. 7 — Importo annuo della somministrazione L. 3500.
Conserva di pomodoro: quantità annua presunta q.li 20.
Prezzo unitario il kg. L. 5 (scatole a rendere) — Importo annuo della somministrazione L. 10.000.
Importo totale annuo presunto L. 57.530.
Cauzione provvisoria L. 2000.

Lotto 6. — Coloniali ed altri generi.

Zucchero cristallino: quantità annua presunta q.li 24.
Prezzo unitario il kg. L. 6,20 — Importo annuo della somministrazione L 14.800.
Caffè Santos tostato: quantità annua presunta q.li 9.
Prezzo unitario il kg. L. 22,50 — Importo annuo della somministrazione L. 20.250.
Cicoria: quantità annua presunta q.li 8.
Prezzo unitario il kg. L. 6 — Importo annuo della somministrazione L. 4800.
Droghe: quantità annua presunta kg. 20.
Prezzo unitario il kg. L. 16 — Importo annuo della somministrazione L. 320.
Pepe: quantità annua presunta kg. 20.
Prezzo unitario il kg. L. 20 — Importo annuo della somministrazione L. 400.
Mostarda: quantità annua presunta kg. 50.
Prezzo unitario il kg. L. 10 — Importo annuo della somministrazione L. 500.
Olio d'oliva: quantità presunta q.li 8.
Prezzo unitario il kg. L. 7,50 — Importo annuo della somministrazione L. 6000.
Aceto: quantità annua presunta litri 3000.
Prezzo unitario il litro L. 1,20 — Importo annuo della somministrazione L. 3300.
Petrolio: quantità annua presunta latte 20
Prezzo unitario la latta di litri 10 L. 37 — Importo annuo della somministrazione L. 740.
Olio da ardere: quantità annua presunta kg. 50.
Prezzo unitario il kg. L. 6 — Importo annuo della somministrazione L. 300.
Candele stearichc: quantità annua presunta kg. 25.
Prezzo unitario il kg. (18 candele) L. 4,50 — Importo annuo della somministrazione L. 112,50.
Sapone secco: quantità annua presunta q.li 20.
Prezzo unitario il kg. L. 4 — Importo annuo della somministrazione L. 8000.
Lisciva quantità annua presunta q.li 50.
Prezzo unitario il kg. L. 6,70 — Importo annuo della somministrazione L. 3500.
Importo totale annuo presunto L. 63.402,50.
Cauzione provvisoria L. 2000.

15 giugno, ore 10.

Lotto 7 — Vino.

Vino: quantità annua presunta ettolitri 420.
Prezzo unitario il litro L. 1,30 — Importo annuo della somministrazione L. 54 600.
Cauzione provvisoria L. 2000.

Lotto 8. — Legna da ardere, fascine e carboni.

Legna da ardere: quantità presunta q.li 4000.
Prezzo unitario il q.le L. 17 — Importo annuo della somministrazione L. 68.000.
Fascine: quantità annua presunta q.li 200.
Prezzo unitario il q.le L. 18 — Importo annuo della somministrazione L. 3600.
Carbone Cardiff: quantità annua presunta q.li 1200.
Prezzo unitario il q.le L. 29 — Importo annuo della somministrazione L. 34.800.
Carbone coke: quantità annua presunta q.li 400.
Prezzo unitario il q.le L. 33 — Importo annuo della somministrazione L. 13.200.
Importo totale annuo presunto L. 119.600.
Cauzione provvisoria L. 4000.

Lotto 9. — Pellami e calzature.

Cuoio nostrano: quantità annua presunta q.li 3.
Prezzo unitario il kg. L. 17 — Importo annuo della somministrazione L. 5100.
Vacchetta 1ª qualità (cerata): quantità annua presunta q.li 1.
Prezzo unitario il kg. L. 22 — Importo annuo della somministrazione L. 2200.
Vacchetta 2ª qualità (cromata): quantità presunta piedi 100.
Prezzo unitario il piede L. 6 — Importo annuo della somministrazione L. 600.
Suoletta: quantità annua presunta kg. 50.
Prezzo unitario il kg. L. 13 — Importo annuo della somministrazione L. 650.
Scarpe da uomo: quantità annua presunta paia L. 150.
Prezzo unitario il paia L. 35 — Importo annuo della somministrazione L. 5250.
Scarpe da donna: quantità annua presunta paia 150.
Prezzo unitario il paia L. 30 — Importo annuo della somministrazione L. 4500.
Filo di canapa (marca Cavallo): quantità annua presunta pacchi 30.
Prezzo unitario il pacco L. 20 — Importo annuo della somministrazione L. 600.
Punte da tacco: quantità annua presunta kg. 10.
Prezzo unitario il kg. 6 — Importo annuo della somministrazione L. 60.
Chiodi a vite: quantità annua presunta kg. 10.
Prezzo unitario il kg. L. 6 — Importo annuo della somministrazione L. 60.
Livelli ghisa: quantità annua presunta kg. 5.
Prezzo unitario il kg. L. 6 — Importo annuo della somministrazione L. 30.
Pece: quantità annua presunta kg. 10.

Prezzo unitario il kg. L. 10 — Importo annuo della somministrazione L. 100.

Occhielli ferro: quantità annua presunta scatole 10.

Prezzo unitario la scatola L. 4 — Importo annuo della somministrazione L. 40.

Lesine: quantità annua presunta carte 10.

Prezzo unitario la carta L. 7 — Importo annuo della somministrazione L. 70.

Setole: quantità annua presunta carte 10.

Prezzo unitario la carta L. 4 — Importo annuo della somministrazione L. 40.

Importo totale annuo presunto L. 19.300.

Cauzione provvisoria L. 1000.

Parma, 12 maggio 1923.

Il presidente
della Commissione straordinaria
Podestà.

14372 — A pagamento.

Provincia di Macerata

Congregazione di carità di Esanatoglia

Amministrazione dell'O. P. Ospedale

AVVISO D'ASTA
per vendita di fondi urbani

In esecuzione ad analoghe delibere congregali in data 14 gennaio e 21 aprile 1923, approvate dall'on. G. P. A. in seduta 1° maggio 1923, col n. 6552

SI RENDE NOTO

che nel giorno di giovedì 14 giugno 1923, alle ore 9 30, nella sala del Palazzo municipale, innanzi al presidente della Congregazione di carità o chi per esso, coll'assistenza del sottoscritto segretario si procederà, mediante esperimento d'asta pubblica, e sotto l'osservanza delle norme volute dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. D. 4 maggio 1885, n 3074 alla vendita, al migliore offerente dei sottodescritti fabbricati urbani di proprietà di quest'O. P. Ospedale.

Condizioni di vendita

L'incanto avrà luogo ad estinzione di candela vergine in aumento del prezzo fissato per ogni lotto.

Il concorrente alla gara dovrà fare presso chi presiede l'asta il preventivo deposito indicato per ciascun lotto a garanzia delle offerte, e per tutte le spese relative agli atti d'asta, di perizia d'istrumento, di registrazione, di voltura, di trascrizione, ecc., le quali restano a totale carico dell'aggiudicatario.

Le offerte in aumento del prezzo di base dovranno essere, la prima di L. 100, le altre non inferiori a L. 50.

La vendita di ciascun lotto di fabbricato, è fatta come attualmente è goduto dall'Ente proprietario, con tutte le servitù attive e passive inerenti, senza alcuna garanzia e diminuzione di prezzo per qualsiasi titolo o causa all'infuori della garanzia prevista dall'art. 1482 cod. commerciale, essa vien fatta a corpo e non a misura.

L'aggiudicazione provvisoria non avrà luogo se non vi saranno almeno due concorrenti.

Il termine utile (fatali) per l'aumento del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadrà 15 giorni dopo avvenuta la medesima.

Il deliberatario per non incorrere nella perdita del deposito, dovrà presentarsi non oltre il 31 luglio 1923 al R. notaio dottor Fossa Alfredo, di Esanatoglia, per la stipulazione del regolare contratto, previo pagamento - presso la tesoreria dell'Ente, dell'intero prezzo di aggiudicazione.

L'acquirente - all'atto della stipulazione del contratto - potrà versare non meno della metà del prezzo di definitiva aggiudicazione e garantire l'altra metà - da pagarsi entro un anno dalla data dell'istromento, mediante ipoteca convenzionale sul fondo acquistato, corrispondendo sul residuo prezzo, l'interesse semestrale anticipato, in ragione del 6 0/0, netto da imposta di ricchezza mobile e da qualsiasi altra tassa presente o futura, con a carico del deliberatario le spese per l'accensione e cancellazione dell'ipoteca, qualora voglia valersi di questa concessione.

L'immissione in possesso di ciascun lotto del fabbricato sarà effettuata di diritto al 1° agosto 1923, appena cioè sarà stipulato il contratto.

Presso questa segreteria comunale giace la relazione di stima ostensibile a chiunque possa averne interesse, dell'intero corpo, di fabbricato e dei quattro lotti in cui esso è stato suddiviso redatto per ministero del geom. cav. Marcucci Francesco di Matelica, ed asseverata presso quella R. Pretura li 7 maggio 1923.

Si procederà a termini di legge contro chiunque interdisce la libertà d'asta.

Descrizione dell'intero corpo di fabbricato

Ospedale di Esanatoglia, Battocci, Brasca Benedetto, corso Vittorio Emanuele II, civico n. 2.

Casa che si estende sopra la strada pubblica, piani 5, vani 40, numero di mappa 176 — Reddito imponibile L. 225 — Confina a levante con Fiacchini Alessandro e Tozzi Cataldo; a mezzodì col corso Vittorio Emanuele; a ponente con Pedica, vicolo Rocca e Buldrini Pacifico; a tramontana colla via Rocca; salvi ecc.

Descrizione del 1° lotto.

Porzione di casa sopra cui si estende il n. 176/resto mappa Esanatoglia, numero di mappa 176 sub. 1, piani 2, vani 10.

Reddito imponibile L. 76.

Base d'asta L. 18.86 ,26.

Deposito L. 3600.

Descrizione del 2° lotto.

Porzione di casa che si estende sulla via pubblica ed è posta sopra il mappale 176 sub. 1, piani 3, vani 15, n. di mappa 176 resto.

Reddito imponibile L 82

Base d'asta L. 21.739,41.

Deposito L. 4500.

Descrizione del 3° lotto.

Porzione di casa sopra cui si estende il n. 176 sub. 2 di piani 2 vani 7 n. di mappa 176 sub. 3.

Reddito imponibile L. 32.

Base d'asta L. 10.403,03.

Deposito L. 2100.

Descrizione del 4° lotto.

Porzione di casa che si estende sul mappale 176 sub. 3 di piani 3 e vani 8 n. di mappa 176 sub. 2.

Reddito imponibile L 35.

Base d'asta L. 10.724,90.

Deposito L. 2300.

Esanatoglia, 14 maggio 1923.

Il presidente
A. Mollejoli.

Il segretario
dott. E. Merli.

14394 — A pagamento.

Provincia di Vicenza

Municipio di Caltrano

SI RENDE NOTO

che l'asta per il lavoro di prolungamento dell'edificio municipale di Caltrano - come da pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 maggio 1923, n. 108 - è sospesa.

Il commissario prefettizio
Zuccato.

11459 — A pagamento.

N. 6.

Ministero delle poste e dei telegrafi

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISO D'ASTA
con deliberamento definitivo ad unico incanto

Si fa noto che, alle ore 11,15 del giorno 12 giugno 1923 presso il Ministero delle poste e dei telegrafi, Direzione generale dei servizi

elettrici, Roma, piazza S. Bernardo n. 100, alla presenza del sottoscritto, o di chi per esso, avrà luogo un'asta, a termini ordinari e ad offerte segrete, secondo l'art. 87-A del regolamento di contabilità generale dello Stato, per la provvista di pali speciali di castagno in base alla seguente

PERIZIA:

Quantità dei pali da acquistare	Lunghezza in metri	Periferia in centimetri alla cima	Periferia in centimetri a 2 metri dalla base	Prezzo unitario L.	Importare della fornitura L.
Numero 1000	9 — 9,50	40	63	65 —	65,000 —
» 2000	10 — 10,50	41	66	72 —	144,000 —
» 1500	11 — 11,50	42	70	84 —	126,000 —
» 500	12 — 12,50	43	73	98 —	49,000 —
				Totale . . .	384,000 —

Sarà tollerata una deficienza di 3 centimetri nella periferia misurata a due metri dalla base purchè per tutte le altre condizioni il palo risulti eccellente.

I pali dovranno essere pronti al collaudo entro i 120 giorni susseguenti alla data della lettera di partecipazione dell'approvazione del contratto.

L'Amministrazione si obbliga di ritirare entro i 60 giorni i pali accettati dal collaudatore a partire dal giorno in cui verrà ultimato il collaudo di ogni partita in ciascuna delle località prescelte dal fornitore.

Qualora tale ritardo si protraesse oltre i 60 giorni, agli effetti del pagamento verrà corrisposto al fornitore l'interesse legale sulla somma riscossa in ritardo e fino al giorno del ritiro stesso.

La gara sarà aperta separatamente per i pali di ciascuna delle categorie indicate nella perizia.

Sarà in facoltà dei concorrenti di fare offerte per una o per più categorie di pali purchè presentino separate offerte per i pali di ciascuna dimensione, indicando in esse il numero dei pali che intendono di fornire ed il relativo prezzo unitario che non dovrà essere superiore a quello indicato nella perizia.

Prima verranno aperte le offerte dei pali da m. 9-9,50 e si faranno le aggiudicazioni ai migliori offerenti per le quantità da essi indicate, salvo per l'ultima offerta accettata, la quale verrà eventualmente ridotta in relazione al numero dei pali che mancano per raggiungere la cifra totale indicata in perizia.

Se l'ultimo lotto così limitato, si riducesse ad una quantità troppo esigua, l'aggiudicatario potrà rinunciarvi e verrà prescelto chi dei presenti abbia fatto migliori condizioni e sia disposto ad accettarlo.

Con analoga procedura si faranno poi successivamente le aggiudicazioni per i pali da m. 10-10,50, 11-11,50, ecc.

Le quantità di pali indicate nelle singole offerte non potranno essere inferiori a cento.

Le offerte debbono essere scritte in carta bollata da L. 2 e presentate o fatte presentare alla autorità che presiede l'incanto.

I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte all'ufficio appaltante col mezzo della posta e a loro proprio rischio.

In tal caso le offerte dovranno portare all'esterno del piego l'indicazione: « Offerta per fornitura di pali », e l'indirizzo: « Direzione generale dei servizi elettrici - Ministero delle poste e dei telegrafi, piazza S. Bernardo n. 100, Roma ».

Le aggiudicazioni saranno definitive al primo incanto, quando anche non vi fosse che un solo concorrente, e verranno fatte seduta stante sulle offerte più vantaggiose per l'Amministrazione, sempre che i prezzi siano inferiori o almeno pari a quelli sopra periziati, e ciò sotto l'osservanza delle disposizioni tutte della legge di contabilità generale dello Stato e delle condizioni contenute nel capitolato d'oneri, visibile tanto presso questo Ministero che presso i Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche del Regno.

Non saranno ammesse all'incanto se non le persone riconosciute idonee ad assumere la fornitura e previa presentazione del certificato di deposito eseguito in una delle tesorerie provinciali del Regno.

Tale deposito sarà costituito in ragione di L. 1000 per le offerte fino a 500 pali, di L. 5000 per quelle fino a 2500 pali e di L. 10.000 per le offerte di quantità maggiore.

Le dette quantità s'intendono per il complesso dei pali per i quali si concorre.

Per comprovare la propria idoneità ad assumere la fornitura, i concorrenti, che non siano già favorevolmente noti all'Amministrazione, dovranno presentare anche il certificato di moralità rilasciato dal sindaco ed un attestato della Camera di commercio, dal quale risulti che essi sono proprietari od affittuari di boschi, ovvero negozianti in grande di legnami.

La data di questi documenti non deve essere anteriore di oltre 4 mesi a quella fissata per l'asta.

A tutti coloro i quali avranno presentato offerte, senza essere rimasti aggiudicatari, verrà rilasciata subito la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito, a coloro invece che avessero fatto il deposito senza essersi resi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che ebbe luogo l'asta, senza che i medesimi vi prendessero parte.

Agli aggiudicatari verrà restituito il deposito provvisorio dopo stipulato il contratto, ed essi, all'atto di questa stipulazione, dovranno rilasciare un certificato della Cassa dei depositi e prestiti, comprovante l'eseguito deposito di una somma equivalente al decimo dell'ammontare della fornitura a garanzia dell'adempimento delle condizioni convenute.

Tutte le spese d'asta, di contratto, bollo, registro, stampa, copie ecc., sono a carico degli aggiudicatari.

Roma, 16 maggio 1923

Il direttore generale dei servizi elettrici
G. Angelini.

SCHEMA DI OFFERTA

Visto l'avviso d'asta n. 6 in data 16 maggio 1923 del Ministero delle poste e dei telegrafi (Direzione generale dei servizi elettrici il sottoscritto si obbliga di fornire al Ministero medesimo n. . pali da m. . . . . al prezzo unitario, di L. . . . . . uniformandosi a tutte le condizioni contenute nell'avviso suddetto e nel relativo capitolato d'oneri, del quale dichiara di aver preso esatta cognizione.

. . . . Il . . . . 1923.

(Firma)

. . . .

14331 — A credito.

N. 5

Ministero delle poste e dei telegrafi

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ELETTRICI

Avviso d'asta

con deliberamento definitivo ad unico incanto

Si fa noto che, alle ore 11 del giorno 12 giugno 1923 presso il Ministero delle poste e dei telegrafi - Direzione generale dei servizi elettrici, Roma, piazza S. Bernardo n. 100, alla presenza del sottoscritto, o di chi per esso, avrà luogo un'asta, a termini ordinari e ad offerte segrete, secondo l'art. 87-A del Regolamento di contabilità generale dello Stato, per la provvista di pali di castagno in base alla seguente

Perizia

Quantità dei pali da acquistare	Lunghezza in metri	Periferia in centim. a la cima	Periferia in centim. a 2 m. dalla base	Prezzo unitario L.	C.	Importo L.	C.
Numero 15,000	7,50	32	53	42	—	630,000	—
» 25,000	8,50	36	57	52	—	1,300,000	—
				Totale . . .		1,930,000	—

I pali dovranno essere pronti pel collaudo entro i 120 giorni successivi alla data della lettera di partecipazione dell'approvazione del contratto.

L'Amministrazione si obbliga di ritirare entro i 60 giorni i pali accettati dal collaudatore a partire dal giorno in cui verrà ultimato il collaudo di ogni partita in ciascuna delle località prescelte dal fornitore.

Qualora tale ritardo si protraesse entro i 60 giorni, agli effetti del pagamento verrà corrisposto al fornitore l'interesse legale sulla forma riscossa in ritardo e fino al giorno del ritiro stesso.

La gara sarà aperta separatamente per i pali da m. 7.50 ed 8.50.

Sarà in facoltà dei concorrenti di fare offerte per una, o per ambedue le categorie di pali purchè presentino separate offerte per i pali di ciascuna dimensione, indicando in esse il numero dei pali che intendono di fornire ed il relativo prezzo unitario che non dovrà essere superiore a quello indicato nella perizia.

Prima verranno aperte le offerte dei pali da m. 7.50 e si faranno le aggiudicazioni ai migliori offerenti per le quantità da essi indicate, salvo per l'ultima offerta accettata, la quale verrà eventualmente ridotta in relazione al numero dei pali che mancano per raggiungere la cifra totale indicata in perizia.

Se l'ultimo lotto così limitato, si riducesse ad una quantità troppo esigua, l'aggiudicatario potrà rinunciarvi e verrà prescelto chi dei presenti abbia fatto migliori condizioni e sia disposto ad accettarlo.

Con analoga procedura si farà poi l'aggiudicazione per i pali da m. 8,50.

Le quantità di pali indicate nelle singole offerte non potranno essere inferiori a 100.

Le offerte debbono essere scritte in carta bollata da L. 2 e presentate o fatte presentare all'autorità che presiede l'incanto.

I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte all'ufficio appaltante col mezzo della posta ed a loro proprio rischio.

In tal caso le offerte dovranno portare all'esterno del piego la indicazione: « Offerta per fornitura di pali », e l'indirizzo: « Direzione generale dei servizi elettrici — Ministero delle poste e dei telegrafi — Piazza San Bernardo, n. 100 - Roma ».

Le aggiudicazioni saranno definitive al primo incanto, quand'anche non vi fosse che un solo concorrente, e verranno fatte seduta stante, sulle offerte più vantaggiose per l'Amministrazione, sempre che i prezzi siano inferiori o almeno pari a quelli sopra periziati, e ciò sotto l'osservanza delle disposizioni tutte della legge di contabilità generale dello Stato e delle condizioni contenute nel capitolato d'oneri, visibile tanto presso questo Ministero che presso i Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche del Regno.

Non saranno ammesse all'incanto se non le persone riconosciute idonee ad assumere la fornitura e previa presentazione del certificato di deposito eseguito in una delle tesorerie provinciali del Regno. Tale deposito sarà costituito in ragione di L. 1000 per le offerte fino a 1000 pali, di L. 5000 per quelle fino a 5000 pali e di L. 10.000 per le offerte di quantità maggiore. Le dette quantità s'intendono per il complesso dei pali per i quali si concorre.

Per comprovare la propria idoneità ad assumere la fornitura, i concorrenti, che non siano già favorevolmente noti all'Amministrazione, dovranno presentare anche il certificato di moralità rilasciato dal sindaco ed un attestato della Camera di commercio dal quale risulti che essi sono proprietari od affittuari di boschi, ovvero negozianti in grande di legnami.

La data di questi documenti non deve essere anteriore di oltre quattro mesi a quella fissata per l'asta.

A tutti coloro i quali avranno presentato offerte, senza essere rimasti aggiudicatari, verrà rilasciata subito la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito senza essersi resi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che ebbe luogo l'asta, senza che i medesimi vi prendessero parte.

Agli aggiudicatari verrà restituito il deposito provvisorio dopo stipulato il contratto; ed essi, all'atto di questa stipulazione, dovranno rilasciare un certificato della Cassa dei depositi e prestiti, comprovante l'eseguito deposito di una somma equivalente al decimo dell'ammontare della fornitura a garanzia dell'adempimento delle condizioni convenute.

Tutte le spese d'asta, di contratto, bollo, registro, stampa, copie, ecc., sono a carico degli aggiudicatari.

Roma, 16 maggio 1923.

Il direttore generale
G. Angelini.

SCHEMA DI OFFERTA

Visto l'avviso d'asta n. 5 in data 16 maggio 1923 del Ministero delle poste e dei telegrafi Direzione generale dei servizi elettrici, il sottoscritto si obbliga di fornire al Ministero medesimo n. . . . . . . pali da m. . . . . . al prezzo unitario di L. . . . . . . uniformandosi a tutte le condizioni contenute nell'avviso suddetto e nel relativo capitolato d'oneri, del quale dichiara di aver preso esatta cognizione.

. . . . li . . . . 1923.

(Firma)

. . . .

14310 — A credito.

Regia Prefettura di Roma

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati di giorni dieci

per l'appalto del servizio di fornitura nelle carceri giudiziarie e mandamentali della provincia di Roma con annessa casa penale del carcere del Capoluogo

Essendosi deliberato di rinnovare l'esperimento d'asta con aggiudicazione definitiva per l'appalto di cui sopra

SI FA NOTO

che tale esperimento avrà luogo in questa Prefettura alle ore 10 antimeridiane del 4 giugno p. v. «mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta », per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta » (articoli 87 lettera *a*, e 90 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente, quando anche vi sia un solo offerente, purchè sia presentata offerta migliore od uguale alla diaria fissata dal Ministero, che è di L. 2,30 prevedendo le giornate di presenza in n. di 2.250.000.

L'incanto sarà tenuto alla presenza del sig. prefetto o di quello ufficiale che da lui venisse appositamente delegato, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti

CONDIZIONI

1. L'appalto avrà la durata di anni tre, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1926, e sarà regolato dal capitolato di oneri in data 16 giugno 1912.

2. L'asta avrà luogo secondo il disposto del titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), pei contratti a farsi con formalità l'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

3. Sotto pena di nullità, ciascun concorrente dovrà compilare la pro-

pria offerta, su carta da bollo da L. 2, indicandovi in cifre ed in tutte lettere, la diaria per la quale intende assumere l'appalto.

4. Le offerte dovranno essere debitamente sottoscritte e suggellate ed accompagnate da certificato comprovante il fatto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico italiano, valutati al corso di Borsa, presso una tesoreria provinciale del Regno della somma di L. 50.000.

Tale deposito verrà poi restituito, dopo l'incanto, ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

5. Le donne sono escluse dall'appalto.

6. Presentandosi offerte pari, si procederà nei modi stabiliti dall'articolo 88 del regolamento sulla contabilità generale.

7. Avvenendo l'aggiudicazione, il deliberatario dovrà, entro 15 giorni dalla data della medesima, stipulare con l'Amministrazione, regolare contratto, e prestare, a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato, una cauzione ragguagliata ad un trentacinquesimo del valore presunto dell'appalto, nelle forme, con le modalità e limitazioni prescritte dall'art. 5 del capitolato d'oneri 16 giugno 1912. Il deliberatario, omettendo di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, si intenderà decaduto dall'appalto e perderà il deposito di cui sopra è parola, il quale cederà ipso jure a beneficio dell'Amministrazione.

8. Agli effetti dell'art. 2 del capitolato, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio nel capoluogo della Provincia.

9. Le spese tutte di pubblicazione, asta, contratto, copie, registro e bolli e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa di 4 esemplari dei capitoli d'oneri, in ragione di una lira e centesimi cinquanta ciascuna.

10. Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno presentare due giorni prima di quello fissato per l'incanto, il certificato penale e di buona condotta di data non anteriore a 3 mesi, dal giorno dell'esperimento, nonchè i documenti comprovanti la propria idoneità, e precisamente un certificato da rilasciarsi dal prefetto o sottoprefetto, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La stazione appaltante, dopo avere esaminati i documenti degli aderenti all'asta, determinerà, con giudizio inappellabile, quali fra gli aspiranti possono essere ammessi agl'incanti, riservandosi essa la piena ed insindacabile libertà di esclusione dall'asta di qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

11. Il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'art. 3 del capitolato, è indicato nel numero di 2,250,000, in modo meramente presuntivo, senza che qualsiasi aumento o diminuzione di esso, in corso di appalto, possa dar luogo a pretese d'indennizzi o risarcimenti a favore dell'impresa.

12. Per i detenuti militari e militarizzati, a disposizione dell'autorità militare, eventualmente transitanti o rinchiusi negli stabilimenti carcerari, l'appaltatore è tenuto, a richiesta dell'Amministrazione militare, a tutte le prestazioni e somministrazioni dovute per gli altri detenuti civili, ricevendo a carico del bilancio della guerra la diaria convenuta per ogni detenuto comune.

Per quei detenuti militari e militarizzati per i quali, invece, l'Amministrazione militare provvedesse direttamente il vitto (ai sani ed agli infermi), il vestiario e la biancheria (sola fornitura), i medicinali e la cura per i detenuti malati gravi, che non si possono curare nella propria cella, l'appaltatore resta obbligato a tutte le altre prestazioni e somministrazioni, di carattere generale, egualmente dovute per tutti gli altri detenuti, dietro il compenso di un sesto della diaria convenuta per le giornate di presenza degli altri detenuti.

Qualora però l'autorità militare, per sue speciali ragioni, richiedesse la somministrazione per i detenuti militari e militarizzati di un supplemento vitto, da distribuirsi unitamente o a distanza da quello contrattuale, l'appaltatore è tenuto - dietro pagamento di un lieve compenso da determinarsi di volta in volta, entro il limite massimo di centesimi 15 per ogni detenuto - al confezionamento ed alla distribuzione del vitto supplementare, i cui generi alimentari saranno somministrati dall'Amministrazione militare.

13. L'appalto comprende tutti i servizi previsti nel capitolato, ad eccezione degli obblighi concernenti i fabbricati, gli infissi, i mobili, gli utensili e gli oggetti di arredamento e di casermaggio.

Restano però invariati gli oneri previsti dal capitolato, a carico dell'appaltatore, per quanto riguarda gli utensili, i mobili, gli effetti di biancheria, i locali ed infissi della cucina, del forno, del panificio e annessi dove esistano, o vengano in seguito costruiti, e dei magazzini per uso dell'impresa, nonchè il materiale mobile e infisso per il deposito, tra porto e attingimento dell'acqua, per l'illuminazione e per il riscaldamento con i sistemi esistenti all'inizio dell'appalto, introdotti in seguito o provvisoriamente attivati e per ogni altro servizio domestico non eccettuato dalla susseguente condizione n. 16. Tali mobili, locali ed infissi si consegneranno all'appaltatore con tutte le formalità prescritte dal capitolato medesimo senza che dal loro stato di consegna o di funzionamento egli possa elevare qualsiasi pretesa di compenso.

Ove esistano impianti fissi per cucina, forno, panificio, illuminazione elettrica e simili di proprietà della impresa cessata, la impresa subentrata, col semplice fatto dell'uso per il servizio appaltato, ne accetta il rilievo a prezzo di stima, da accertarsi mediante speciale verbale e con le norme stabilite dagli articoli 121 e seguenti del capitolato.

14. Sono pure a carico dell'appaltatore la manutenzione e l'espurgamento delle cisterne, dei pozzi, dei pozzi neri, delle fogne e delle latrine, tanto esistenti al tempo del contratto, quanto aggiunti in seguito.

L'onere relativo alla manutenzione ed allo espurgamento è indipendente dallo stato delle cisterne, dei pozzi, dei pozzi neri, delle fogne e delle latrine al principio dell'appalto; sicchè sussiste senza bisogno di consegna di essi.

15. Per le carceri mandamentali non si farà luogo a consegna o riconsegna di fabbricati ed infissi, nè di materiale mobile.

Però avvalendosi la impresa degli oggetti mobili o infissi esistenti nelle carceri medesime per il servizio di cucina, di illuminazione, di riscaldamento o degli altri servizi domestici a suo carico, dovrà provvedere alla loro regolare manutenzione.

16. Indipendentemente da qualsiasi consegna, fanno carico all'appaltatore, tutti i servizi domestici, compresi il bucato e il rattoppo, nonchè i trasporti occorrenti, anche sulle strade esterne o per vie d'acqua, per il servizio carcerario appaltato, e ciò anche per gli effetti da espurgarsi fuori dello stabilimento, e senza esclusione dei trasporti contemplati dal capitolato.

Sono pure a carico dell'appaltatore gli oneri stabiliti dall'art. 80 del capitolato per lo sgombro della neve e del ghiaccio; ma egli non è tenuto a sgombrare dalla neve i tetti, nè le strade comunali adiacenti allo stabilimento carcerario.

17. Agli effetti dell'art. 86 del capitolato, fanno carico all'appaltatore anche quei lumi che occorresse tenere accesi nei cortili da passeggio, per uso dei detenuti autorizzati a fumare.

18. Le mercedi da corrispondersi ai detenuti ed ai condannati addetti ai servizi domestici, a sensi dell'art. 82 del capitolato, sono indicate nella sottostante tabella.

Quelle da corrispondersi agli addetti come scrivanelli, sono a carico dell'appaltatore per i servizi al medesimo spettanti.

19. Fermi rimanendo tutti gli altri obblighi previsti dall'art. 83 del capitolato compresa la provvista delle buste per la corrispondenza dei detenuti privi di fondi, l'appaltatore per quanto riguarda gli stampati, è obbligato soltanto a fornire i seguenti modelli nn. 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 129, 130 e 131 del regolamento di contabilità carceraria, approvato col R. decreto 16 maggio 1920; n. 73 del regolamento generale carcerario, approvato col R. decreto 1° febbraio 1891 e nel caso di gestione della dispensa del sopravvitto per i detenuti, da parte della impresa, anche i modelli nn. 72, 73 e 75 del regolamento di contabilità suddetto.

20. Il vitto giornaliero pei detenuti sani è quello stabilito dal regolamento generale carcerario, con le modificazioni apportatevi con R. decreto 19 febbraio 1922. La razione di pane pei detti detenuti sarà sempre bianca, di seconda qualità, giusto l'uso del paese, e la minestra sarà composta del quantitativo dei generi indicato alla colonna 5ª della tabella A annessa al detto regolamento.

Il vitto di cui trattasi tutto compreso, per le case penali e le sezioni penali annesse alle carceri giudiziarie quando la direzione lo richieda, ed il Ministero lo autorizzi, dovrà essere preparato e somministrato dall'appaltatore in due volte, e nelle ore che verranno stabilite dalla direzione, ferme rimanendo le qualità e quantità dei generi prescritti ad eccezione del sale, che in complesso sarà portato da 10 a 15 grammi.

21. I campioni dei generi di fornitura, di cui all'art. 56 del capitolato, dovranno essere costituiti dall'appaltatore prima della sua immissione in servizio, nei modi stabiliti da detto articolo, mediante verbale delle autorità dirigenti interessate.

Copia di tale verbale dovrà essere presentata dall'appaltatore alla prefettura per ottenere lo svincolo del deposito provvisorio di cui al precedente n. 4.

22. La determinazione della quantità d'acqua occorrente ai bisogni del servizio appaltato, è fatta dall'Amministrazione carceraria, con apprezzamento insindacabile.

23. L'indennità a beneficio dell'appaltatore, di cui all'art. 102 del capitolato, è ridotta ad un quarto.

Le somministrazioni speciali di pane e di minestra, di cui agli articoli 50, 51, 94 e 100 del capitolato, saranno retribuite in ragione di cent. 60 per ogni razione intera di pane, di cent. 50 per ogni razione intera di minestra; il quarto di razione ordinaria pei bambini, di cui all'art. 49, in ragione di cent. 50; la razione supplementare di carne, di cui all'art. 51, in ragione di L. 0,85.

Le diarie dei detenuti infermi, provenienti da altri stabilimenti, giusta l'art. 75 del capitolato, saranno elevate a L. 4, e quelle degli agenti di custodia infermi, di cui all'art. 93, a L. 3,75.

Il compenso speciale di cui all'art. 103 del capitolato è portato a centesimi 25.

La minestra da distribuirsi la sera ai detenuti minorenni nelle speciali sezioni delle carceri giudiziarie, di cui al R. decreto 19 febbraio 1922, n. 393, sarà pagata in ragione di L. 0,75, salvo a sostituirla, qualora la direzione lo richieda, con una pietanza di costo equivalente.

Tutti questi prezzi non sono soggetti a ribasso.

24. A chiarimento degli articoli 3 e 54 del capitolato, si avverte che nessun rimborso spetterà all'appaltatore per alimenti straordinari somministrati ai detenuti ammalati, neanche nei casi in cui, con le formalità prescritte, si debbano eccedere i limiti segnati nella tabella B annessa al regolamento generale carcerario, approvato con R. decreto 1° febbraio 1891 n. 260.

25. A parziale deroga dell'art. 9 del capitolato, la diaria contrattuale potrà essere aumentata o diminuita d'accordo con l'impresa, e in difetto, con provvedimento d'ufficio qualora nel capoluogo della Provincia ove si svolge l'appalto, le quotazioni medie semestrali del grano comune per uso di panificazione, a cominciare dal primo semestre dello appalto, risultino superiori a L. 120 il quintale o inferiori a L. 100.

L'aumento o la diminuzione della diaria consisterà sempre nell'aliquota invariabile di cinque millesimi, rispettivamente, per ogni lira in più del prezzo medio di L. 120, e per ogni lira in meno di quello di L. 100 ed avrà effetto soltanto dal semestre successivo a quello in cui si riferisca la differenza nella quotazione media del grano.

TABELLA DELLE MERCEDI PEI DETENUTI E CONDANNATI
addetti ai servizi domestici

Specie del servizio	Case penali e sezioni penali annesse alle carceri giudiziarie	Carceri giudiziarie — (Sezione maschile)	Carceri giudiziarie — (Sezione femminile)
Scrivanello	1 50	1 50	—
Capo barbiere	1 50	1 50	—
Barbiere	1 40	1 40	—
Lumaio	1 40	1 40	1 20
Magazziniere	1 40	1 40	1 20
Capo infermiere	1 30	1 20	—
Infermiere	1 10	1 10	0 90
Piantoni ai maniaci	0 90	0 90	0 80
Bettoliniere	1 30	1 30	1 10
Capo cuciniere	1 50	1 40	1 30
Cuciniere	1 40	1 30	1 20
Capo lavandaio	1 60	1 60	1 40
Lavandaio	1 40	1 40	1 20
Scopini e inservienti in genere	1 10	1 10	0 90
Pompista per l'acqua e spaccalegna	1 30	1 30	—
Capo calzolaio rattoppino	2 —	1 90	—
Calzolaio rattoppino	1 70	1 60	—
Capo sarto rattoppino	2 10	1 90	1 60
Sarto rattoppino	1 70	1 60	1 30
Capo fornaio	2 10	2 —	—
Fornaio	1 70	1 60	—
Muratore	1 90	1 90	—
Imbianchino e pittore	1 80	1 80	—
Falegname e fabbro	1 80	1 80	—

Roma, 10 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Gioia.

14333. — A credito.

Magazzino Sociale di Consumo

MESAGNE

Si diffidano mercè la presente inserzione i signori azionisti:
Antonucci Luigi di Ferdinando — Cavaliere Nicola fu Giovanni — Cavaliere Paolino fu Giovanni — Terribile avv. Scipione fu Pompeo — Terribile Antonio fu Pompeo — Ronzini Vincenzo fu Francesco

a pagare gli ultimi quattro decimi delle azioni a suo tempo sottoscritte per il «Magazzino sociale di Consumo» di Mesagne, e per Ronzini i sette decimi delle azioni, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente diffida nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Trascorso questo termine senza che siasi verificato il pagamento la Società farà vendere le azioni da essi sottoscritte al prezzo corrente a rischio e per conto di essi azionisti ai termini dell'art. 168 Cod. di comm. e salva ogni altra azione come per legge.

Il presidente
Francesco De Castro.

14419 — A pagamento.

Società anonima fratelli Gianini

SEDE IN MILANO - Via Montebello, n. 36

Capitale interamente versato L. 500.000

Aumento di capitale

Avviso per l'esercizio del diritto d'opzione

Con delibera dell'assemblea straordinaria del 23 dicembre 1922 omologata dal R. tribunale di Milano con decreto 19 gennaio 1923 n. 112, il capitale sociale è stato aumentato a L. 750.000.

Il Consiglio nella sua tornata del 3 maggio 1923 ha deliberato l'emissione delle relative n. 2500 azioni da L. 100 cadauna alla pari riservando il diritto d'opzione ai soci fondatori ed agli attuali azionisti alle seguenti

Condizioni:

1. Il capitale di aumento per le n. 2500 azioni da L. 100 cadauna pari a L. 250.000 è dato in opzione come segue:

a) per 1250 azioni da L. 100 cadauna ai soci fondatori, cioè a quelli intervenuti o rappresentati nell'atto costitutivo e loro aventi causa in ragione di n. 1 azione nuova ogni quattro sottoscritte all'atto della costituzione della Società;

b) per 625 azioni da L. 100 cadauna agli attuali azionisti in ragione di una azione nuova ogni otto azioni vecchie.

Per le frazioni verranno rilasciati dei buoni d'opzione che, nel numero voluto, daranno diritto ad altre azioni nuove nelle proporzioni suindicate.

2. Le nuove azioni avranno godimento dal 1° luglio 1923.

3. I soci fondatori e gli attuali azionisti che intendano esercitare il diritto di opzione dovranno farne analoga dichiarazione entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed il versamento dovrà effettuarsi presso la sede sociale dal 25 al 30 giugno 1923.

4. La dichiarazione di opzione deve essere accompagnata:

a) per i soci fondatori: dall'indicazione del numero delle azioni sottoscritte all'atto della costituzione della Società;

b) per gli attuali azionisti: dalle azioni elencate in apposita distinta in duplice esemplare e le azioni saranno restituite all'atto del rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento del capitale, previa stampigliatura attestante l'esercitato diritto di opzione.

5. Trascorso il termine indicato all'art. 3 i soci fondatori e gli attuali azionisti che non abbiano optato, sono considerati decaduti dal diritto loro riservato.

Milano, 17 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14423 — A pagamento.

Ospizi civili di Parma

SECONDO INCANTO
per vendita di fondo rurale

Lunedì 11 giugno pross. ven., alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi Civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il signor presidente, o chi per esso, terrà un secondo incanto pubblico alla candela vergine, il primo essendo riuscito deserto, per alienare la possessione «Corte Panizza» in Copermio di Colorno, dell'estensione complessiva di ettari 31.82,26 pari a biolche 103 e 29/100, sulla messa a prezzo di L. 390.000.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L 45.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quand'anche vi sia offerta di un solo concorrente e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 27 giugno p. v. potranno presentarsi nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso gli uffici dell'Amministrazione proprietaria e presso il notaio sig. dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo, n. 15, nei giorni ed ore consueti.

Parma, 18 maggio 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

14396 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

Secondo incanto

per vendita di fondo rurale

Martedì 12 giugno p. v., alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il signor presidente, o chi per esso terrà un 2° incanto pubblico, alla candela vergine, il primo essendo riuscito deserto, per alienare la possessione « Brolonovo » in Castione di Borgo San Donnino, della estensione complessiva di ettari 26,15 44, pari a biolche 84 e 90/100, sulla messa a prezzo di L. 230.000.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L. 25.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quand'anche vi sia offerta di un solo concorrente e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 28 giugno p. v., potranno presentarsi nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso gli uffici dell'Amministrazione proprietaria o presso il notaio signor dott. Giovanni Fontanabona, via Cavour n. 109, ne giorni ed ore consueti.

Parma, 18 maggio 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti

14397 — A pagamento.

Municipio di Marzano Appio

Concorso-nomina levatrice

E' aperto concorso per la nomina di una levatrice per l'assistenza ostetrica dentro e fuori l'abitato del Comune, gratuita per i soli poveri, e sotto le condizioni tutte sancite con analogo capitolato del 4 dicembre 1921, approvato dalla G. P. A. nell'adunanza del 26 settembre 1922, n. 29547.

Durata della nomina due anni.

Stipendio annuo L. 1400, al lordo delle ritenute per ricchezza mobile e Cassa di previdenza e senza caro viveri.

Le aspiranti debbono presentare all'ufficio comunale, entro un mese da oggi, oltre le domande, i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza;

b) certificato penale;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato l'età di anni 30 (quelle che abbiano prestato servizio in altre condotte sono ammesse fino all'età di anni 50);

e) certificato di buona condotta del sindaco. dell'ultimo biennio;

f) diploma di levatrice in originale od in copia notarile.

I documenti di cui alle lettere b) e c) debbono essere di data non anteriore a tre mesi d. l giorno del concorso.

Marzano Appio, 20 maggio 1923.

Il sindaco
G. Carillo.

14430 — A pagamento.

Il R. subeconomo della Diocesi di Sulmona.

RENDE NOTO

che, a seguito di subasta preparatoria, celebrata in Bugnara addì 17 corrente mese di maggio, per la vendita di alcuni terreni della Prebenda parrocchiale di Santa Maria delle Concanelle in Bugnara, sono ammesse offerte in aumento di ventesimo sul prezzo di aggiudicazione provvisoria dei terreni stessi.

Le domande redatte su carta da bollo da L. 2,40 dovranno essere consegnate nelle mani del parroco di Bugnara sac. Colarossi Paolo, non più tardi del giorno 1° giugno 1923, ore 12, accompagnate dal prezzo di aumento di ventesimo e del deposito a garanzia delle spese di asta, registro ed altro, come segue:

Sul lotto n. 13, aggiudicato per L. 42.000 aumento di ventesimo L. 2100. per le spese di asta e registro ed altro L. 4400.

In uno L. 6600.

Sul lotto n. 14, aggiudicato per L. 40.300, aumento di ventesimo L. 2015. per le spese di asta e registro ed altro L. 4400.

In uno L. 6115.

La perizia del terreno, le condizioni della vendita e tutti gli altri relativi sono ostensivi presso l'Ufficio del R. Subeconomato in Sulmona, via Peligna, n. 24.

Sulmona, 21 maggio 1923.

Il Regio subeconomo
Del Vecchio Domenico.

14429 — A pagamento.

Municipio di Messina

Avviso d'asta

ad unico e definitivo incanto

e coi termini abbreviati a sette giorni

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del 1° giugno 1923, in questa residenza municipale, in via Ugo Bassi, si procederà dal sottoscritto, o chi per esso, al pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto dei lavori di copertura del torrente Portalegni fra il viale S. Martino e la via Giordano Bruno, previsti per L. 220.000 giusta progetto dell'Ufficio tecnico in data 22 dicembre 1922 approvato con la deliberazione del 9 gennaio 1923, n. 43, vistata dall'ill.mo signor prefetto il 12 aprile 1923 col n. 2111/8576, lavori da eseguirsi nel termine di giorni 150 da quello della consegna.

Il capitolato di appalto è visibile presso la segreteria, Ufficio contratti, tutti giorni, meno i festivi, nelle ore di ufficio.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno contemporaneamente alla presentazione dell'offerta esibire la ricevuta della Banca d'Italia (sezione tesoreria comunale) comprovante il deposito della somma di L. 11.060 di cui L. 11.000 quale cauzione provvisoria a garanzia dell'appalto, da elevarsi al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, L. 60 a titolo di spese contrattuali: somme che saranno subito restituite ai non aggiudicatari dell'appalto.

Occorrerà inoltre siano dai detti aspiranti esibiti i seguenti documenti:

a) attestato penale e certificato di moralità entrambi di data non anteriore a quattro mesi;

b) certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile o dall'ufficio tecnico comunale, dal quale risulti che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoghi a quelli da appaltarsi, nonchè il certificato del sig. prefetto della Provincia, di cui all'art. 77 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

c) dichiarazione su carta bollata da L. 2,40, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto dei lavori, di avere preso cognizione delle condizioni locali che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi o delle condizioni contrattuali e di avere giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Cooperative dovranno inoltre presentare i documenti di cui all'art. 54 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

I suddetti documenti dovranno essere presentati alla segreteria, ufficio contratti, cinque giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta bollata da L. 2,40 e chiuse in busta.

Non saranno accettate offerte condizionate.

Messina, 14 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
Trombetta.

Il segretario generale
Romano.

14431 — Gratuito.

Municipio di Messina

AVVISO D'ASTA
ai termini dell'art. 87, lettera a) del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, ad unico incanto

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del 9 giugno 1923, in questa sede municipale, in via Ugo Bassi, si procederà dal sottoscritto, o chi per esso, al pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto dei lavori di fognatura e sistemazione della superficie stradale della via XXIV Maggio e delle strade a valle fino al Corso Cavour, previsti per lire 838.000, giusta progetto dell'Ufficio tecnico in data 23 settembre 1923, approvato con la deliberazione del 23 dicembre 1922, numero 4353, vistata dall'ill.mo signor prefetto il 13 marzo 1923, col n. 206, Divis. 4ª, lavori da eseguirsi nel termine di mesi dodici da quello della consegna.

Il capitolato d'appalto è visibile presso la segreteria, ufficio contratti, tutti i giorni meno i festivi, nelle ore di ufficio.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno, contemporaneamente alla presentazione dell'offerta, esibire la ricevuta della Banca d'Italia (Sezione tesoreria comunale) comprovante il deposito della somma di L. 42100, di cui L. 41900 qual cauzione provvisoria a garanzia dell'appalto, da elevarsi al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, L. 200, a titolo di spese contrattuali, somme che saranno subito restituite ai non aggiudicatari dello appalto.

Occorrerà inoltre siano dai detti aspiranti esibiti i seguenti documenti:

a) attestato penale e certificato di moralità entrambi di data non anteriore a 4 mesi;

b) certificato d'idoneità di data non anteriore a 6 mesi rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile e dell'Ufficio tecnico comunale, dal quale risulti che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi, nonchè il certificato del signor prefetto della Provincia di cui all'art. 77 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

c) dichiarazione su carta bollata da L. 2,40 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto dei lavori, di aver preso cognizione delle condizioni locali che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Cooperative dovranno inoltre presentare i documenti di cui all'art. 54 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

I suddetti documenti dovranno essere presentati alla segreteria (Ufficio contratti) tre giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta bollata da L. 2,40 e chiuse in busta.

Non saranno accettate offerte condizionate.

Messina, 14 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
Trombetta.

Il segretario generale.
Romano.

14432 — Gratuito.

COMUNE DI CERVERE

Avviso d'asta

Il notaio Tomaso Gennero alla residenza di Savigliano notifica che alle ore 9,30 del giorno 11 giugno in Cervere, nella sala del palazzo comunale procederà all'asta pubblica in 29 distinti lotti, ai prezzi infraindicati, dei beni costituenti la cascina Machiera e di altri terreni provenienti dall'eredità Rey, situati in territorio di Cervere, propri dell'Opera Pia Piccola Casa della Divina Provvidenza detta «il Cottolengo» con sede in Torino:

Lotto 1.

Fabbricato rustico, prati e campi di ettari 11,59,02 in catasto al foglio XI nn. 77, 79, 80, 81, 82 parte, 74, 75, 76 ed al foglio X numeri 35 parte e n. 22 parte, al prezzo di L. 140.000.

Lotto 2.

Fabbricato civile, non ancor censito, fronteggiante la strada provinciale, al n. civico 127, fabbricato rustico, giardino, campi prati di ettari 4,84,53 in catasto al foglio XI nn. 110, 135, 82 parte, 81 85, 109, al foglio X n. 42 parte ed al foglio VIII n. 260 parte, al prezzo di L. 85.000.

Lotto 3.

Campo in catasto al foglio VIII n. 260 parte, di ettari 1,69,78, al prezzo di L. 9500,

Lotto 4.

Bosco ceduo, in catasto al foglio VIII n. 261 di are 72,60, al prezzo di L. 3500.

Lotto 5.

Campo in catasto al foglio VIII n. 260 parte, di ettari 1,11,60, al prezzo di L. 5600.

Lotto 6.

Campo in catasto al foglio VIII n. 137 parte, di are 7,14, al prezzo di L. 200.

Lotto 7.

Bosco in catasto al foglio XVI n. 130, di are 60,18, al prezzo di L. 1500.

Lotto 8.

Prato in catasto al foglio IX n. 91, di are 99,51 al prezzo di L. 9300.

Lotto 9.

Prato in catasto al foglio X n. 22, parte, di are 92,63, al prezzo di L. 8500.

Lotto 10.

Campo in catasto al foglio X n. 36 parte, di ettari 1,44,35, al prezzo di L. 11.300.

Lotto 11.

Campo in catasto al foglio X n. 75, are 37,87, al prezzo di L. 2000.

Lotto 12.

Campo in catasto al foglio XI n. 96, di are 35,13, al prezzo di L. 2000.

Lotto 13.

Campo in catasto al foglio X n. 10, di are 35,78, al prezzo di L. 2000.

Lotto 14.

Vigneto in catasto al foglio XV, nn. 126 e 127, di are 49,06, al prezzo di L. 5000.

Lotto 15.

Vigneto in catasto al foglio XV n. 125, di are 76,88, al prezzo di L. 6800.

Lotto 16.

Campo in catasto al foglio XV nn. 243 e 253, di are 94,02, al prezzo di L. 6000.

Lotto 17

Prato in catasto al foglio XIV n. 87, di are 72,61, al prezzo di L. 5700.

Lotto 18.

Prato, in catasto al foglio XIV, n. 94 parte di are 11,08, al prezzo di L. 500.

Lotto 19

Prato, in catasto al foglio XIV, n. 172 parte di are 23,20, al prezzo di L. 1800.

Lotto 20

Campo, in catasto al foglio XII, nn. 257 e 266 di are 84,63, al prezzo di L. 6000.

Lotto 21.

Prato, in catasto al foglio XIV, n. 209 parte di are 3,32, al prezzo di L. 100.

Lotto 22.

Campo, in catasto al foglio XIV, n. 226, di are 31,78, al prezzo di L. 2000.

Lotto 23.

Prato, in catasto al foglio XIII, n. 103, di are 22,94, al prezzo di L. 1800.

Lotto 24.

Prato, in catasto al foglio XIII n. 81 di are 36,67, al prezzo di L. 2800.

Lotto 25.

Campo e piccola striscia bosco, in catasto al foglio XIII nn. 50, 51, 54 e 55, di ettari 1,74,44, al prezzo di L. 9200.

Lotto 26.

Prato, in catasto al foglio XII n. 269, di are 71,80, al prezzo di L. 6000.

Lotto 27.

Prato, in catasto al foglio XII n. 274 di are 29,32, al prezzo di L. 2300.

Lotto 28

Prato, in catasto al foglio XII nn. 252 e 253, di are 44,23, al prezzo di L. 3700.

Lotto 29.

Pascolo, in catasto al foglio XVII n. 70 p., di are 20,14, al prezzo di L. 500.

Si e come vennero gli stabili suddetti descritti nella perizia del geometra Angelo Dovo asseverata il 2 marzo 1923 avanti il pretore 1° mandamento di Torino.

L'incanto a candela vergine verrà aperto per ogni singolo lotto rispettivamente sui prezzi sovra indicati.

I concorrenti all'asta dovranno depositare al notaio incaricato della vendita rispettivamente le somme infraindicate od in denaro od in titoli dello Stato e cioè:

per il lotto 1° L. 34,000 — per il 2° L. 20,500 — per il 3° L. 2300 — per il 4° L. 850 — per il 5° L. 1200 — per il 6° L. 50 — per il 7° L. 350 — per l'8° L. 2200 — per il 9° L. 2000 — per il 10° L. 2700 — per l'11° L. 500 — per il 12° L. 500 — per il 13° L. 500 — per il 14° L. 1100 — per il 15° L. 1600 — per il 16° L. 1500 — per il 17° L. 1400 — per il 18° L. 150 — per il 19° L. 500 — per il 20° L. 1500 — per il 21° L. 25 — per il 22° L. 500 — per il 23° L. 500 — per il 24° L. 700 — per il 25° L. 2200 — per il 26° L. 1500 — per il 27° L. 600 — per il 28° L. 900 — per il 29° L. 150.

È ammesso l'aumento del vigesimo sul prezzo di aggiudicazione dei singoli lotti nel termine di giorni 15 dal deliberamento.

Le spese d'incanto e relative sono a carico degli aggiudicatari dei lotti in proporzione dei rispettivi prezzi.

I titoli relativi all'incanto sono visibili in Savigliano presso il notaio sottoscritto, in Torino dal geom. Doro ed in Cervere presso il palazzo comunale.

Savigliano, 7 maggio 1923.

Tomaso Gennero
notaio.

14426 — A pagamento.

R. Prefettura della provincia di Torino

AVVISO D'ASTA
ad unico e definitivo incanto

Nel giorno 9 giugno 1923, alle ore 10 antimeridiane in una sala di questa Prefettura, dinanzi al signor prefetto, o chi per esso, si terrà

Appalto del trasporto dei detenuti e delle scorte armate nell'interno della città di Torino, dalla Regia questura centrale, dai commissariati e delegazioni di pubblica sicurezza, dalle caserme dei Reali carabinieri e dagli uffici di pubblica sicurezza, ora esistenti e da quelli che venissero definitivamente ed anche provvisoriamente aperti, alle carceri giudiziarie, al palazzo di giustizia, alla pretura urbana e preture mandamentali, agli uffici di pubblica sicurezza della città e viceversa, escluso il riformatorio governativo « Ferrante Aporti », per il periodo dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1926, sulla base del compenso « a forfait » di L. 100.000 annue, salvo il ribasso percentuale che potrà essere offerto.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera A, e 90, settimo comma del regolamento di contabilità generale dello Stato, 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che la presiede, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare, a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente, purchè l'offerta risulti almeno uguale al prezzo, come sopra stabilito a base dell'asta.

I trasporti saranno fatti per mezzo delle vetture cellulari date dalla pubblica Amministrazione in uso all'appaltatore, il quale le riceverà in consegna; sarà tenuto alla manutenzione delle medesime ed in fine d'appalto dovrà pagare la differenza di prezzo riscontrata nelle vetture per il consumo dipendente dall'uso fattone.

Le vetture saranno tirate da due cavalli sani e robusti e adatti alle stesse.

Sulle vetture di trasporto dei detenuti potranno prendere posto gli agenti della forza pubblica incaricati della custodia dei detenuti stessi.

Le vetture dovranno nel loro giro raccogliere dalla Questura centrale e da tutti gli uffici di P. S. della città, sovraccennati, tutti coloro che devono essere carcerati per conto dell'Autorità di P. S. e tradotti ad altri stabilimenti.

Nel caso che il numero delle persone da tradursi risultasse straordinario, l'impresario sarà obbligato di eseguire i trasporti colle vetture cellulari e con veicoli di sua proprietà ed in ore diverse da quelle stabilite in via ordinaria, facendo anche più viaggi.

In ogni caso nelle vetture non si potrà caricare un numero di persone maggiore dei posti che essi contengono.

Tutte le altre condizioni dettagliate sono contenute nel capitolato d'oneri 18 febbraio 1910, del quale ognuno potrà avere visione presso questa Prefettura (Sezione contratti), in tutte le ore di ufficio.

Si avverte che il disposto della lettera *d*) del capitolato viene modificata nel modo seguente:

« Trasporti di qualunque oggetto inerente al servizio carcerario, ai quali non sia obbligata l'Impresa delle forniture e che siano richiesti dall'autorità dirigente degli stabilimenti carcerari ».

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti presentare:

a) un certificato di moralità di data recente, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, debitamente legalizzato, esclusa la legalizzazione, se rilasciato dal Municipio di Torino;

b) certificato penale di data non anteriore a tre mesi, legalizzato, se rilasciato da un'autorità giudiziaria di altra Provincia.

c) un attestato d'idoneità ad assumere l'appalto, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato dal prefetto della rispettiva Provincia.

d) la quietanza di aver versato in una Cassa di tesoreria provinciale, a titolo di deposito per adire all'asta, la somma di L. 6000 in numerario o in cartelle del debito pubblico dello Stato al portatore, al valore in corso, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere rimasti aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta, senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Nei 15 giorni successivi al deliberamento, dovrà l'aggiudicatario passare regolare contratto e prestare una cauzione definitiva nei modi indicati dall'art. 6 del detto capitolato corrispondente al ventesimo del valore d'appalto, in base al prezzo di aggiudicazione, mediante vincolo di titoli del Debito pubblico al corso di Borsa, o deposito di egual somma nella Cassa dei depositi e prestiti, con diffidamento che, trascorso detto termine senza che ciò siasi eseguito, l'aggiudicatario incorrerà nella perdita del deposito provvisorio, il quale cederà « ipso jure » a beneficio dell'Amministrazione.

Tutte le spese d'asta, di contratto, di bollo, e registro, ecc., sono a carico dell'appaltatore.

Per norma dei concorrenti si fa richiamo all'art. 299 del Codice penale.

Torino, 17 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
avv. G. Inverardi

14402 — A credito.

Direzione generale
per le opere pubbliche dell'Italia centrale

DIVISIONE 6ª

N. 2151

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
pei lavori pubblici

Vista la documentata domanda 10 novembre 1918 della Ditta comm. Giuseppe Florio fu Matteo intesa ad ottenere il riconoscimento di diritto d'uso d'acqua dal fiume Chiano per l'azionamento di un molino da cereali in comune di Parrano (Perugia);

Visti gli atti della compiuta istruttoria e la relazione 30 gennaio 1919 dell'Ufficio del Genio civile di Perugia;

Ritenuto che durante la pubblicazione della domanda suddetta ed all'atto del sopraluogo non furono presentati reclami od opposizioni;

Considerato che dai documenti prodotti e dagli accertamenti compiuti durante la visita locale del predetto Ufficio del Genio civile risulta dimostrato l'uso della derivazione durante tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, nella misura di mod. 1,80 per produrre col salto utile di m. 4,15 la potenza nominale HP 10 per l'azionamento del predetto molino da cereali in località Cantone;

Che avendo la Ditta apportato nel 1898 alcune modificazioni al canale derivatore e conseguita una maggiore altezza del salto utile con sopraelevamento dei muri di tenuta del bottaccio, è risultato che l'attuale portata media della derivazione è di mod. 2.10 di acqua ed il salto utile di m. 5,50, donde una potenza di HP. 15,40; con un aumento di HP. 5,40 rispetto alla forza spettante per antico uso;

Visto il disciplinare sottoscritto dal dott. Mario Florio, quale procuratore speciale della Ditta comm. Giuseppe Florio (come da mandato speciale 1° settembre 1921 negli atti del R. notaio Giuseppe Rosa in Milano) in data 12 dicembre 1921, n. 316, di repertorio presso l'Ufficio del Genio civile di Perugia, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione in via di sanatoria dell'antica derivazione, fra cui quello del pagamento dei canoni arretrati per l'abusivo esercizio della maggiore utenza suindicata a partire dal 1898;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque;

Di concerto col Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti dei terzi, è riconosciuto alla Ditta comm. Giuseppe Florio fu Matteo il diritto per uso anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, di derivare gratuitamente sino al 31 gennaio 1947 dalla sponda sinistra del fiume Chiani in località Cantone, comune di Parrano (provincia di Perugia) mediante presa praticata con dica sommergibile formata con palafitte e pietre, la portata di mod. 1,80, per produrre col salto utile di m. 4,15 la potenza nominale media di HP 10 per l'azionamento del molino da cereali distinto al parcellare 460, sub. 1 e 2, della mappa Cantone sez. I, in territorio del detto comune di Parrano.

Le acque vengono restituite al fiume Chiani con canale lungo m. 380.

Art. 2.

E' concesso alla stessa Ditta Florio in via di sanatoria di variare la derivazione suindicata in modo da aumentare la portata derivabile a mod. 2.10 per produrre col salto di m. 5.50, la potenza nominale di HP 15.40.

Art. 3.

La concessione della variante di cui al precedente art. 2 è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 1° febbraio 1917, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel cit to disciplinare 12 dicembre 1921, rep. 316 e verso il pagamento del canone annuo di L. 16,20.

Art. 4.

L'introito della su indicata prestazione annua e dei canoni arretrati per la maggiore utenza esercitata dal 1898 in poi sarà imputato al cap. 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 6 marzo 1923.

Il ministro
Carnazza.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1923, reg. 6 LL. PP. Fog. 2243 - Coop.

Estratto del disciplinare

Art. 7.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume in dipendenza della concessa derivazione.

Art. 11.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 e del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 12.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in comune di Parrano.

Perugia, 12 dicembre 1921.

Dott. Mario Florio.

Repertorio n. 316.

Registrato a Perugia il 23 aprile 1923 al vol. 145, n. 1231, f. 41 atti privati.

Ricevuto L. 7,35.

Il ricevitore
G. Alessandroni.

14424 — A pagamento.

Ministero delle finanze

Direzione generale dei Monopoli industriali

Intendenza di finanza in Mantova

Avviso d'asta

ad unico incanto per l'appalto della rivendita di generi di privativa N. 1 nel comune di Mantova, piazza Andrea Mantegna (già S. Andrea)

SI RENDE NOTO

che nel giorno 14 giugno 1923, alle ore 10, in una sala della suddetta Intendenza di finanza sarà tenuta l'asta ad offerte segrete per l'appalto della rivendita suindacata.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 7 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, e con le formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le condizioni d'appalto sono fissate in apposito capitolato di oneri ostensibile presso l'Intendenza e l'ufficio di vendita di Mantova dove la rivendita dovrà effettuare l'acquisto dei generi di privativa.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la migliore offerta di aumento per ogni 100 lire di canone legale, purchè l'offerta stessa sia almeno uguale all'importo minimo di aumento fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione.

Il reddito lordo della rivendita sullo smercio dei tabacchi nell'esercizio finanziario 1921-922 fu di L. 30.549,99 e quindi il canone legale dovuto annualmente allo Stato ascende a L. 10.822,50 in conformità dell'art. 17 del citato R. decreto.

Tale canone resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di chiederne la revisione, qualora, per cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un ottavo.

La stessa facoltà di revisione è riservata all'Amministrazione nel caso si verifichi aumento di reddito nel limite precedentemente indicato.

Coloro che aspirano al conferimento della rivendita dovranno, nel giorno e nell'ora indicati, presentare al funzionario incaricato di presiedere all'incanto presso l'Intendenza di finanza suddetta in piego suggellato la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2,40 e conforme all'elenco posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° esprimere in lettere e cifre l'aumento per ogni cento lire di canone legale;

2° essere corredate della ricevuta del deposito di L. 6110 (pari al quinto del reddito) eseguito in una tesoreria provinciale del Regno o in numerario ovvero in buoni del tesoro o in rendita pubblica italiana.

I titoli e le obbligazioni suddette saranno calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

3° essere corredate:

a) da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi;

b) dal certificato del casellario giudiziale;

c) da un atto notorio da cui risulti che l'accorrente non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 117 e 118 del regolamento sulle privative 1 agosto 1901, n. 399

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri concorrenti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte per delegazione, qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Il deposito fatto da colui che rimarrà aggiudicatario dell'appalto sarà trattenuto fino all'atto della stipulazione del contratto e versamento della cauzione stabilita dal capitolato d'oneri.

Per i depositi eseguiti dagli altri accorrenti all'asta verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

L'aggiudicatario dovrà obbligarsi di esercitare lo smercio dei generi di privativa in locali non adibiti a deposito o vendita generi alimentari.

Mantova, 22 maggio 1923.

L'intendente.

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto, per 9 anni l'esercizio della rivendita n. 1 . . . in Mantova verso il pagamento del canone legale, aumentato di lire . . . . per ogni 100 lire, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data 22 maggio 1923 e dal relativo capitolato di oneri.

Il sottoscritto
N. N.
(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

14434 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

E' aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 5 in Miradolo - Fraz. Somalia, che è assegnata alla seconda categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascese a lire 2735,80, per cui l'investito, è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia, compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Pavia nel termine perentorio di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14435 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 1 in Gambarana, ch'è assegnata alla prima categoria.

Il reddito di detto esercizio nell'anno 1921-922 ascese a L. 2219,80.

Per cui l'investito, è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia, compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Pavia nel termine perentorio di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14436 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

E' aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 2 in S. Martino Siccomario - Fraz. Gravellone che è assegnata alla 1ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 13 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922, ascese a lire 2231,62.

Per cui l'investito, è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia, compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e dell'Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Pavia, nel termine perentorio di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14440 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

E' aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 1, in Villabiscossi, che è assegnata alla 1ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922 n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascende a lire 1380,66, per cui l'investito è esente dal pagamento del canone fino a quando il redd to non superi le lire 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia, compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate alla Intendenza di finanza di Pavia nel termine perentorio di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14441 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 1, in Ceranova, che è assegnata alla 1ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascese a lire 2441,47 per cui l'investito, è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate e residenti da un anno nella Provincia compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso all'albo del suddetto Comune e della Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Pavia nel termine perentorio di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'Intendente
Fortichiari.

14442 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI PAVIA

È aperto il concorso per il conferimento della rivendita di generi di privativa n. 5 in Mortara-Frazione Casoni S. Albino che è assegnata alla 1ª categoria a senso dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Il reddito di detta rivendita nell'esercizio 1921-922 ascese a lire 1493,15 per cui l'investito è esente dal pagamento del canone fino a quando il reddito non superi le L. 3000.

Il concorso è limitato alle persone domiciliate da un anno nella Provincia compiuto alla data del presente avviso all'albo del suddetto Comune e dell'Intendenza di finanza.

Le domande, corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Pavia nel perentorio termine di un mese dalla data del presente avviso.

Pavia, 21 maggio 1923.

L'intendente
Fortichiari.

14443 — A credito.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI

Avviso

La Ditta Anna Sciarra, Giacomo Di Litio ed altri di Giuliano Teatino, ha presentata in data 29 marzo 1923, domanda per ottenere la concessione di derivare dal torrente Verde (affluente del torrente La Venna) in tenimento di Giuliano Teatino, la quantità di acqua occorrente per la irrigazione di circa ettari due di terreno.

Chieti, 19 maggio 1923.

L'ingegnere capo
L. Aliquò.

14416 — A pagamento

(2ª pubblicazione).

AVVISO

Il sottoscritto avv. Giuseppe Galatti, da Sinopoli, dichiara, per tutti gli effetti e conseguenze di legge, di avere smarrito una cartella di anticipazioni su titoli n. 231, emessa l'11 agosto 1919 dall'Agenzia del Banco di Napoli in Gioia Tauro a lui intestata; nonchè un vaglia cambiario n. 027236 di L. 2000, emesso pure dalla suddetta Agenzia il 2 agosto 1922, pagabili a Gangemi Giuseppe fu Michelangelo, girato a Fortunato Raso e da questo al sottoscritto.

E se ne domanda: per la cartella la rinnovazione, e pel vaglia il rimborso, rimanendo esso inefficace pel possessore.

avv. Giuseppe Galatti.

13880 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

AVVISO

A richiesta di Turoldo Paolo, il tribunale c. p. di Udine con decreto 10 aprile 1923 ha ordinato che siano assunte informazioni circa l'assenza di Turoldo Vittorio-Raffaello fu Santo di Grions di Sedegliano.

avv. Gino Zagato.

14279 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

R. tribunale civile e penale di Sulmona

Sull'istanza di Ventresca Giovanni fu Camillo, dom. e res. in Bugnara, il tribunale di Sulmona, con sentenza 30 aprile 1923 ha dichiarata l'assenza di Ventresca Ercole fu Camillo da Bugnara.

Sulmona, 9 maggio 1923.

Il procuratore
avv. Filiberto Carugno.

14322 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

AVVISO

Con provvedimento in Camera di Consiglio del tribunale di Sassari del 10 ottobre 1922 sulla istanza di Piseddu Giovanna fu Anton Pietro ammessa al gratuito patrocinio con decreto 26 settembre 1920 fu dichiarata l'assenza di Piseddu Giorgio fu Anton Pietro nato a Perfugas il 23 gennaio 1865.

Sassari, 17 maggio 1923.

avv. Pietro Moro.

14334 — A credito - Art. 9173|58 C.

(1ª pubblicazione)

ESTRATTO DI SENTENZA
per dichiarazione di assenza

Il R. tribunale civile e penale di Mantova con sentenza in data 7 maggio 1923 provvedendo su ricorso del sig. Antoniazzi Silvio fu Celeste, residente a S. Cataldo di Borgoforte, perchè fosse dichiarata l'assenza dei propri fratelli Carlo, Ettore, Celeste ed Enrico Antoniazzi fu Celeste, nati e già domiciliati in Bagnolo San Vito, presunti assenti da oltre tre anni, essendo state esperite tutte le pratiche di legge, ebbe a dichiarare l'assenza dei fratelli Carlo, Ettore, Celeste ed Enrico Antoniazzi fu Celeste.

Mantova, 16 maggio 1923.

avv. Gilberti Ruggenini.

14325 — A pagamento.

ADOZIONE

Con decreto dei 9-11 maggio 1923 la prima sezione della Corte d'appello di Napoli ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Zampetta Goffredo, d'ignoti, da parte dei coniugi Francesco De Luca fu Tommaso e fu Marianna Corbisiero ed Antonia Grimaldi fu Pellegrino e fu Maria Izzo, tutti da Montoro Inferiore (Avellino)

avv. Donato De Felice
della Corte d'appello di Napoli.

14323 — A pagamento.

Con decreto 23 giugno 1921 del Ministro della giustizia, il sottoscritto Giuseppe Loreti di Domenico nato a Macerata 27 settembre 1885 e residente in Macerata, quale legittimo rappresentante del proprio figlio Alberto Tito Girolamo nato a Macerata il 21 agosto 1920 veniva autorizzato a far pubblicare la domanda con la quale chiese di potere aggiungere ed anteporre ai nomi Alberto Tito Girolamo del detto suo figlio il nome Agostino.

S'invita pertanto chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine di quattro mesi.

Giuseppe Loreti di Domenico

14343 — A pagamento.

DOMANDA
per aggiunzione di cognome

La signora Ferraguti Ida, residente a Torino via Albugnano, n. 25, ha presentata domanda a Sua Maestà il Re a mezzo del Ministero della giustizia per essere autorizzata ad aggiungere ed anteporre al suo cognome « Ferraguti » il cognome « Gatti ».

Si invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine di mesi quattro dal giorno di questa pubblicazione ai sensi degli articoli 121 e 122 ordinamento dello stato civile.

avv. G. Canavero.

14370 — A pagamento.

ESTRATTO

La R. Corte d'appello di Firenze, con decreto 28 aprile 1923, omologava l'atto di adozione 29 marzo 1923, col quale la signora Menchini Ida Maria Concetta vedova Ghiori di Chitignano, adottava per figlia Ghiori Bianca fu Giovanni nubile pure di Chitignano.

Firenze, 19 maggio 1923.

Di commissione
avv. Aldo Fortuna.

14400 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente — *Dario Peruzzi*, direttore — Tipografia delle Mantellate.